



CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA BASILICATA

INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2024

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Vincenzo Maria Pergola

POTENZA, 27 FEBBRAIO 2024



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA BASILICATA

INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2024

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Vincenzo Maria Pergola

POTENZA, 27 FEBBRAIO 2024



CORTE DEI CONTI

INTRODUZIONE

Gentilissimi ospiti,

desidero, innanzitutto, rivolgere, anche da parte dei colleghi e del personale amministrativo degli Uffici della Corte dei conti per la Regione Basilicata, un sentito ringraziamento e un riconoscente saluto a tutti coloro che, raccogliendo il nostro invito, hanno voluto assicurare la propria partecipazione a questa Cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2024, che costituisce il tradizionale momento di riflessione sullo stato della giustizia erariale, tanto nella sua fase ricognitiva quanto nelle prospettive recate da un quadro normativo in continua evoluzione.

Nell'ultimo decennio, anche in seguito all'introduzione in Costituzione del principio dell'equilibrio di bilancio, la Corte dei conti ha assunto un ruolo centrale nel sistema della legalità costituzionale, non solo come fondamentale custode dell'equilibrio di bilancio, ma anche come indispensabile presidio di fondamentali principi elaborati dalla Corte costituzionale, sulla base di un'attenta interpretazione del testo della Costituzione: il buon andamento della pubblica amministrazione, la solidarietà intergenerazionale come doveroso limite alla continua crescita del debito pubblico, l'effettività dei diritti sociali sotto il profilo dell'adeguata dotazione finanziaria, il bilancio come bene pubblico teso a dare adeguata rappresentazione alla collettività delle scelte gestionali adottate; non da ultimo la tutela di interessi adespoti, ossia quelli diffusi che non fanno capo ad un soggetto determinato, ma che sono riferibili all'intera collettività, e che per molto tempo sono rimasti privi di un plesso magistratuale e di adeguati strumenti di garanzia, avendo invece ultimamente trovato tutela nella magistratura contabile, come emerge da molte pronunce della Corte costituzionale su questioni sollevate dalla Corte dei conti in sede di controllo.

E' pertanto utile sottolineare, ancora una volta, che le funzioni della Corte, tanto in sede giurisdizionale quanto nella sede del controllo, sono svolte nell'interesse dello Stato-Comunità, cioè della "società civile", e quindi dei cittadini, nel cui interesse, anche di contribuenti, la Corte, nelle sue diverse ma convergenti e complementari articolazioni, opera per la tutela delle risorse ad essi appartenenti.

Ma una sincera riflessione sul ruolo della giustizia contabile, alla luce dei più recenti interventi normativi e del dibattito che si è acceso sulla riforma delle sue funzioni, non può ignorare che

si prospetta un periodo di incertezze, con segnali che esprimono insofferenza nei confronti delle funzioni giurisdizionali e di controllo dell'Istituto, alimentate dalla strumentale riproposizione di quelle errate suggestioni – giornalmisticamente riassunte nella c.d. “paura della firma” ovvero “burocrazia difensiva”- che individuano anche nelle azioni della magistratura contabile un freno al celere ed adeguato svolgimento dell'azione dell'amministrazione.

Il riferimento è innanzitutto al d.l. 22 aprile 2023, n. 44, che, con l'art. 1 c. 12 *quinquies*, lettera a), ha disposto l'ennesima proroga, sino al 30 giugno 2024, del termine finale di vigenza della norma (art. 21 del d.l. n. 76/2020), originariamente fissato al 31 dicembre 2021, e poi già prorogato al 30 giugno 2023, che aveva introdotto una limitazione della responsabilità amministrativa ai soli comportamenti dolosi per le fattispecie commissive, restando perseguibili per colpa grave soltanto le condotte omissive. Sul punto, per brevità, è sufficiente rinviare a quanto più ampiamente esposto nella relazione svolta in occasione della cerimonia dello scorso anno, ove si evidenziavano i rischi e le disfunzioni derivanti da un complessivo abbassamento della soglia di “attenzione amministrativa” verso una necessaria gestione oculata del denaro pubblico.

La successiva lettera b) del medesimo art. 1, c. 12 *quinquies*, ha escluso dal controllo concomitante della Corte dei conti gli interventi previsti o finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari. Sul punto, è utile ricordare che il c.d. “controllo concomitante” è una forma di controllo da effettuarsi su gestioni pubbliche in corso di svolgimento e teso ad accertare gravi irregolarità gestionali ovvero gravi deviazioni da obiettivi, procedure o tempi di attuazione, riferendo poi all'amministrazione l'esito delle verifiche svolte; pertanto suscita forti perplessità la limitazione di una forma di controllo idoneo ad intercettare tempestivamente irregolarità o ritardi nelle gestioni in corso, quindi ben prima che lo spirare dei termini previsti per il loro compimento rendano irreversibile la dispersione o l'inefficace impiego delle risorse pubbliche, tenendosi anche conto che, come innanzi accennato, la Corte dei conti si limita a segnalare alle amministrazioni le criticità riscontrate, senza che il controllo sia accompagnato da altre “misure” capaci di fermare o interdire la gestione in corso, motivo per cui non si vede come questa forma di controllo possa rallentare l'attività amministrativa.

Carattere settoriale ha la disposizione prevista dalla l. 9 agosto 2023 n. 11, nella parte in cui ha

limitato ai soli comportamenti dolosi le responsabilità che potrebbero derivare dalla adozione degli atti di autotutela in materia fiscale: si assiste, quindi, ad una continua limitazione, di settore in settore, della responsabilità erariale ai soli comportamenti dolosi, limitazione che quindi tende ad affermarsi, in prospettiva, quale regola generale invece che eccezione di carattere contingibile e limitata nel tempo, in quanto sorta nel periodo dell'emergenza sanitaria per il COVID.

Notevoli perplessità suscita, poi, il prospettato ampliamento della "funzione consultiva" intestata alla Corte dei conti, che si vorrebbe estesa anche alla possibilità di richiedere pareri su casi concreti, mentre ora è limitata a questioni di carattere generale ed astratto nelle materie di contabilità pubblica. Le SS. RR. della Corte dei conti (delibera n. 5/2021) hanno osservato che, sebbene le richieste di parere nascano da una esigenza gestionale dell'amministrazione, l'ausilio consultivo della Magistratura contabile può essere riferito solo ed esclusivamente alla corretta interpretazione di principi, norme ed istituti riguardanti la contabilità pubblica, poiché è preclusa qualsiasi forma di coamministrazione o di cogestione, in quanto incompatibile con la posizione di neutralità, indipendenza ed imparzialità che contraddistingue l'attività magistratuale in generale, e quella della magistratura contabile in particolare, come emerge dagli artt. 100 e 103 della Costituzione.

Appare, infatti, evidente che soltanto i pareri contraddistinti da generalità ed astrattezza risultano compatibili con il divieto per un giudice di sostituirsi all'amministrazione, come invece accadrebbe ove la Corte dei conti rendesse un parere su un caso di specie.

Non sono in discussione le funzioni della magistratura contabile, ma la tutela dei cittadini.

La conferma dello scudo erariale, in assenza del contesto di emergenza pandemica nel quale è nato, impedisce di perseguire i responsabili e di recuperare le risorse distratte, lasciando che il danno resti a carico della collettività. Al contempo, l'abolizione di controlli *in itinere*, su attività specificamente volte al rilancio dell'economia, comporta l'indebolimento dei presidi di legalità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa. Né si può snaturare ruolo e funzioni della Corte attraverso l'attribuzione di un'ampia funzione consultiva che si concretizza in forme di coamministrazione, con pareri, tra l'altro, diretti ad escludere contestazioni di danni erariali nei casi in cui la Corte si sia già espressa in sede consultiva.

Tuttavia, la Corte dei conti, anche in questo contesto, non si è mai "chiusa a riccio" in difesa dello "status quo", ma, come nel recente passato, si è mostrata pronta ad un confronto ed un

dialogo, a fronte della necessità di adeguare il proprio ruolo alle mutate esigenze del Paese ed all'evolversi del modo di agire della pubblica amministrazione.

Piuttosto che restringere irragionevolmente l'elemento soggettivo della responsabilità contabile, appare utile a superare la "paura della firma" la strada intrapresa dal d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36, disciplinante il nuovo "Codice dei contratti pubblici", che, con l'art. 2, definisce e puntualizza per la prima volta i contorni della colpa grave, offrendo pertanto un quadro di riferimento schematico e chiaro, nell'ambito del quale l'operatore può conformare la propria condotta, senza incorrere in ipotesi di responsabilità amministrativa.

Ma, come sottolineato dal Presidente della Corte dei conti in occasione delle ultime inaugurazioni dell'anno giudiziario, si potrebbe agire sulla disciplina dell'elemento oggettivo della responsabilità, introducendo - con esclusione delle condotte dolose o che abbiano comportato illecito arricchimento del responsabile - l'espressa individuazione di forme di parametrizzazione e riduzione dell'entità del danno, rapportate alle effettive condizioni economiche o alle retribuzioni del responsabile (come ad esempio previsto per la responsabilità sanitaria dalla c.d. legge Gelli), ed ampliando la sfera di applicazione del c.d. "potere riduttivo" dell'addebito, estendendolo ad ogni caso di sussistenza di circostanze obiettive che abbiano ostacolato o reso più difficoltoso il corretto adempimento degli obblighi di servizio.

La innegabile ed avvertita esigenza di attenuare i timori degli operatori su un'eccessiva esposizione alla responsabilità amministrativo-contabile va perseguita realizzando un equilibrato contemperamento di interessi, capace di mitigare il timore di risarcimenti di entità eccessive, anche in un quadro normativo più chiaro e stabile, senza depotenziare le finalità non solo risarcitorie, ma anche "preventive", proprie della responsabilità amministrativa.

Va pertanto ribadito, come in passato, l'impegno di tutto l'Istituto a svolgere le funzioni che l'ordinamento ad esso affida o affiderà, coerentemente con il ruolo di magistratura terza ed indipendente delineato negli artt. 100 e 103 della Costituzione.

1. L'ATTIVITÀ DELLA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE BASILICATA

Va preliminarmente sottolineato che anche nello scorso anno, si è ulteriormente implementato il percorso verso la progressiva transizione digitale nei giudizi innanzi al giudice contabile, mediante l'esclusivo utilizzo della piattaforma informatica (denominata GIU.DI.CO) e la conseguente eliminazione, salvo alcune limitate eccezioni, della trasmissione e/o del deposito di documentazione cartacea.

1.1 Il contenzioso amministrativo-contabile

L'impegno della Sezione nella gestione del contenzioso amministrativo-contabile - analiticamente descritto nelle tabelle riportate in appendice - si è tradotto nello svolgimento di n. 12 udienze - nelle quali sono stati discussi n. 82 giudizi e definiti n. 81 giudizi - e n. 2 camere di consiglio per l'esame dell'istanza del P.M., ex art. 68 c.g.c., di proroga dei termini per il completamento della fase istruttoria.

Sono stati definiti n. 8 giudizi per responsabilità amministrativa, n. 8 giudizi per revocazione ai sensi dell'art 202 c.g.c., e n. 65 giudizi per resa del conto ai sensi dell'art. 141 c.g.c.

I giudizi discussi hanno dato luogo a n. 74 sentenze; in particolare, in materia di responsabilità amministrativa sono state emesse n. 7 sentenze ed un'ordinanza di incompetenza territoriale del giudice adito, mentre sono state emesse n. 2 sentenze di revocazione, e n. 65 sentenze in materia di giudizi per resa del conto. Sempre in materia di giudizi per resa del conto risultano altresì emessi n. 86 decreti di fissazione del termine perentorio all'agente contabile per il deposito del conto, ai sensi dall'art. 141, c. 4 c.g.c.

Sono stati emessi anche n. 1 decreto di sequestro conservativo *ante causam* ai sensi dell'art. 74 c. 2 c.g.c., n. 3 ordinanze istruttorie e n. 2 ordinanze su istanze del P.M. di proroga dei termini istruttori.

Nel confrontare i dati relativi ai giudizi pendenti al 31/12/2022 (n. 153 giudizi) con quelli relativi alla giacenza finale al 31/12/2023 (n. 177 giudizi), occorre precisare che i giudizi ancora

“pendenti” attengono essenzialmente a giudizi per la resa del conto, mentre i giudizi di responsabilità ancora pendenti sono per lo più relativi a citazioni depositate nell’ultima parte del trascorso anno, dell’incremento delle iniziative della locale Procura regionale rispetto allo scorso esercizio, e per i quali sono già state fissate le udienze di discussione nell’ambito del primo semestre del corrente anno.

Nei giudizi trattati, sono state emesse sentenze di condanna per l’importo complessivo di € 376.590.

Le decisioni adottate, come intuibile, hanno impegnato il Collegio, altresì, nell’esame di interessanti ed attuali questioni ed argomenti di spiccato interesse giuridico, tanto sostanziale che processuale.

In molte occasioni la Sezione si è occupata di danni erariali conseguenti all’**illecita percezione di contributi pubblici** - spesso cofinanziati dall’Unione europea - destinati ad incentivare le attività produttive.

In tale ambito, si ritiene di evidenziare, come maggiormente rilevanti, le seguenti decisioni:

Sentenza n. 57/2023

Danno da indebita percezione di contributi comunitari in agricoltura – sussistenza della giurisdizione contabile – rigetto delle eccezioni di difetto di legittimazione ed interesse ad agire e di inattualità del danno – rigetto della richiesta di sospensione ex art. 106 c.g.c. e delle richieste istruttorie – rigetto dell’eccezione di prescrizione, per la sussistenza di occultamento doloso - Accoglimento della domanda nel merito.

Il giudizio riguardava un’ipotesi di danno erariale derivante dall’asserita indebita percezione, per diversi anni, di contributi comunitari in agricoltura; in particolare il P.M. riteneva che il contributo fosse stato percepito in assenza di validi titoli di conduzione dei terreni ed in alcuni casi in assenza della necessaria sottoscrizione della domanda di contributo, con conseguente danno erariale, pari all’intero beneficio erogato, addebitabile, a titolo di dolo, ai percettori, con responsabilità sussidiaria e gravemente colposa, degli operatori dei Caa (Centri di Assistenza Agricola) che avevano dato corso alle domande invalide.

Ritenuta, in via pregiudiziale, nella disamina delle eccezioni sollevate dalle difese, l’incontestabile e pacifica sussistenza della giurisdizione contabile, nella materia *de qua*, nei confronti dei soggetti percettori delle pubbliche contribuzioni, il Collegio ha poi considerato

prive di pregio le deduzioni difensive che avevano ritenuto di fondare non solo l'eccezione di difetto di giurisdizione, ma anche quelle di difetto di legittimazione e di interesse ad agire, relativamente all'avvio del procedimento sanzionatorio e recuperatorio previsto dal d.l. 27 ottobre 1986, n. 701 convertito con modificazioni dalla l. 23 dicembre 1986, n. 898. Sul punto, e su quello della inattualità del danno, si è richiamata pacifica giurisprudenza che ha evidenziato la ontologica differenza esistente tra il procedimento amministrativo e quello giurisdizionale e che ha ribadito che, tra i requisiti del danno (certezza, attualità e concretezza), non ricorre quello dell'“irreversibilità”.

Dopo aver rilevato l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'istanza di sospensione, avanzata ai sensi dell'art. 106 c.g.c. in considerazione della pendenza di un procedimento penale per gli stessi fatti, si è rigettata anche l'eccezione di prescrizione della pretesa risarcitoria, ritenendo che sussistesse il doloso occultamento della indisponibilità di idonei titoli giuridici alla conduzione dei terreni, non percepibile dall'amministrazione danneggiata secondo le regole della comune diligenza.

Nel merito, la pretesa risarcitoria è apparsa fondata in quanto, ai fini del conseguimento dell'aiuto, non è sufficiente che il richiedente abbia la materiale disponibilità dei terreni o ne provveda alla coltivazione di fatto, essendo invece necessario (circolare prot. ACIU.2012.227 del 17 maggio 2012 dell'Agea) che detta disponibilità scaturisca da uno dei previsti titoli giuridici derivanti da appositi contratti di conduzione, da documentarsi con le forme previste, e ciò al fine di attribuire correttamente le risorse e di semplificare il controllo.

Conseguentemente, anche in applicazione dell'art. 3, c. 1, del d.l. n. 701/1986, convertito dalla l. n. 898/1986 (sull'obbligo della restituzione dell'indebito in capo a chiunque ottenga contributi mediante l'esposizione di dati e notizie false), dell'art. 75, del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (sulla decadenza dei benefici ottenuti sulla base di dichiarazione non veritiera), dell'art. 60 del regolamento (UE) n. 1306/2013 (che sancisce la mancata concessione dei benefici nel caso di artificiale creazione delle condizioni richieste) e dell'art. 19 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione (che dispone la mancata concessione di aiuti se la differenza tra superficie dichiarata e quella effettivamente occupata constatata è superiore al 20%), tutte le somme percepite dai beneficiari convenuti (€ 89.048,09), ed oggetto della domanda risarcitoria, sono risultate indebitamente erogate, con produzione di conseguente documento erariale di pari importo.

Sotto il profilo soggettivo le condotte dei percipienti sono risultate connotate dal dolo, mentre quelle degli operatori dei Caa sono state caratterizzate da colpa grave: e pertanto questi ultimi sono stati condannati a titolo di responsabilità sussidiaria.

Sentenza n. 70/2023

Danno da indebita percezione di finanziamenti comunitari rientranti nei programmi FEASR 2007/2013 – rigetto dell'eccezione di prescrizione, per la sussistenza di occultamento doloso - sospensione ex lege del corso della prescrizione ex art. 85 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 - Accoglimento della domanda nel merito.

La Procura regionale conveniva in giudizio una società cooperativa agricola e il suo legale rappresentante *p.t.* in ordine ad un'ipotesi di danno erariale relativa alle illecite percezioni di contributi comunitari finanziati dalla UE a valere sulle risorse del FEASR, e destinati al miglioramento della struttura produttiva dell'azienda agricola; in particolare l'attore pubblico sosteneva che la società beneficiaria, pur avendo ottenuto una anticipazione pari ad € 78.915,00, accreditata il 12 aprile 2013, non aveva mai provveduto ad utilizzare le risorse ricevute per la realizzazione del progetto sovvenzionato, le cui opere non avevano mai avuto inizio, né a presentare domanda di pagamento per il saldo del contributo, e pertanto concludeva affinché i convenuti fossero condannati al pagamento di una somma pari all'anticipazione illecitamente percepita, maggiorata degli accessori di legge.

Preliminarmente alla disamina dell'eccezione di prescrizione, il Collegio ha evidenziato di non condividere la tesi attorea secondo la quale il perfezionamento del danno si sarebbe verificato, nella fattispecie, con la mancata restituzione dell'anticipazione ricevuta.

Il danno, infatti, nel caso esaminato, era da ritenersi ontologicamente perfezionato con l'esborso (da parte della regione) e l'incasso (da parte della società beneficiaria) delle somme sicuramente indebite (in quanto, come ammesso dagli stessi convenuti, l'intervento non aveva mai avuto luogo).

Si è, poi, rigettata l'eccezione di prescrizione della pretesa risarcitoria dedotta in citazione, ritenendo sussistente il doloso occultamento del danno, integrato con i plurimi comportamenti commissivi ed omissivi posti in essere dalla società beneficiaria, in palese violazione degli obblighi derivanti dal provvedimento con il quale erano state concesse le sovvenzioni. In particolare, il Collegio ha precisato che, anche se si volesse accedere alla tesi difensiva dei

convenuti, secondo la quale l'emersione del danno si era pienamente realizzata alla data dell'11 aprile 2014, di presentazione della dichiarazione di rinuncia all'investimento da parte dei beneficiari presso gli uffici di Policoro della Regione Basilicata, comunque non sarebbe spirato il prescritto termine prescrizionale, in quanto la Regione Basilicata con nota del 21 settembre 2017 - alla quale va attribuito indubbio effetto interruttivo del decorso della prescrizione - aveva chiesto la restituzione dell'anticipazione precedentemente erogata.

Pertanto, e tenuto conto della sospensione *ex lege* del corso della prescrizione per i 176 giorni intercorrenti dall'8 marzo al 31 agosto 2020 (cfr. il quarto comma dell'art. 85 del d.l. n. 18/2020), è apparso evidente come, dal citato atto interruttivo del 21 settembre 2017, non fosse ancora trascorso il previsto termine quinquennale (spirante nel marzo 2023) nel momento in cui la Procura erariale aveva provveduto all'ulteriore interruzione del termine con la notifica ai convenuti, nel dicembre 2022, dell'invito a dedurre.

Nel merito la pretesa risarcitoria è apparsa fondata in quanto è risultato del tutto indubitabile che gli obblighi incombenti sulla società beneficiaria, connessi al rapporto funzionale di servizio instauratosi con l'ente erogatore, sono stati dolosamente disattesi e le opere sovvenzionate non sono mai state realizzate. Pertanto, i convenuti sono stati condannati in solido al risarcimento del danno quantificato in € 78.915,00, maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi.

Sentenza n. 64/2023

Danno da indebita percezione di fondi europei destinati all'agricoltura - Giurisdizione della Corte dei conti: sussistenza - Eccezione di prescrizione: accoglimento.

Con la sentenza è stata esaminata un'ipotesi di illecita erogazione di fondi europei destinati all'agricoltura. In via pregiudiziale il Collegio ha affermato la giurisdizione contabile in quanto la convenuta era titolare del Caa (Centro di Assistenza Agricola) funzionalmente inserito nel modulo procedimentale della pubblica amministrazione erogante l'aiuto, con conseguenziale instaurazione di un rapporto di servizio nei termini di cui all'art. 3 *bis* del d.lgs. n. 165/1999, vigente *ratione temporis*, in conformità all'orientamento della giurisprudenza contabile (cfr. Sezione giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana, n. 129/2021). In via preliminare, poi, è stata esaminata ed accolta l'eccezione di prescrizione. Nel caso di specie - pur sussistendo un'ipotesi di doloso occultamento del danno, realizzato consentendo di dar corso a domande

di contributo con sottoscrizioni palesemente non veritiere, in quanto riferite a soggetti premorti rispetto alla data delle sottoscrizioni stesse - il disvelamento del danno è stata acquisito con segnalazione della Guardia di Finanza del 2016, da cui si evincevano chiaramente gli elementi identificativi della fattispecie, ovvero: l'esatta commisurazione del *quantum* di danno per € 14.892,12 ed i destinatari degli accrediti indebiti, gli autori dell'indicata condotta illecita e la relativa dinamica, nulla aggiungendo ogni successiva integrazione istruttoria "confermativa" evasa nel 2020. Per i motivi illustrati, il Collegio ha dichiarato l'intervenuta prescrizione del diritto azionato in quanto l'invito a dedurre era stato notificato alla convenuta in data 2/11/2022, ovvero oltre i termini quinquennali di cui all'art. 1, c. 2 della legge n. 20/1994.

Ordinanza n. 5/2023

Danno da indebita percezione di contributi comunitari in agricoltura – sussistenza della giurisdizione contabile - Accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale (art. 18, c. 1, lett. a) c.g.c.).

La Procura regionale ha instaurato un giudizio in ordine ad un'ipotesi di danno erariale derivante dall'asserita indebita percezione, per diversi anni, di finanziamenti comunitari in agricoltura, in quanto ottenuti in assenza di un valido titolo per la conduzione dei terreni oggetto di contributi, concludendo affinché il convenuto fosse condannato al pagamento in favore della Regione Puglia della somma di € 136.609,64.

In via pregiudiziale, nella disamina delle eccezioni sollevate dalle difese, la Sezione ha ritenuto incontestabile e pacifica la sussistenza della giurisdizione contabile, nella materia *de qua*, per i soggetti percettori delle pubbliche contribuzioni, rilevando l'inconferenza dei precedenti giurisprudenziali citati da parte del convenuto e riguardanti il reddito di cittadinanza.

Con riferimento all'eccezione di incompetenza territoriale il Collegio, nel richiamare la disciplina di cui all'art. 18 c.g.c. sostanzialmente corrispondente a quella previgente, e scrutinata dalla ancora attuale sentenza n. 4/QM del 13 febbraio 2002 delle Sezioni riunite della Corte dei conti, ha rimarcato che, nella fattispecie, nell'atto di citazione il P.M. ha individuato la Regione Puglia quale soggetto pubblico danneggiato, al quale corrispondere le somme richieste a titolo di risarcimento del danno erariale; ciò presuppone l'instaurazione con detto ente del rapporto di servizio, costitutivo dei doveri la cui violazione è stata individuata dall'atto introduttivo tra i presupposti della responsabilità amministrativa del convenuto.

In applicazione di quanto disposto dall'art. 18, primo comma, lett. a) c.g.c., conseguentemente, l'eccezione è stata accolta, con la declaratoria della competenza territoriale della Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia.

Nell'ambito dei giudizi riguardanti **responsabilità connesse alla dolosa violazione degli obblighi di servizio**:

Sentenza n. 19/2023

Danno per indebiti esborsi di somme in violazione dell'art. 48 bis del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 - Utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni acquisite in sede di indagini penali, non applicandosi al giudizio contabile l'art. 270 c.p.p. - Accoglimento delle richieste attoree anche con riferimento alla mancata applicazione della normativa al caso di cessione d'azienda.

La Procura regionale ha instaurato un giudizio in ordine ad un'ipotesi di danno erariale (complessivamente quantificata in € 205.522,18) relativa all'artificioso frazionamento degli importi liquidati ad una ditta individuale per prestazioni rese in favore del Ministero dell'Interno, in sostanziale elusione della normativa che impedisce alle amministrazioni pubbliche di procedere al pagamento di importi superiori ad un certa cifra (fissata prima in € 10.000,00 e poi in € 5.000,00) in favore di soggetti che risultino, nei confronti del fisco, inadempienti ad obblighi di versamento derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo corrispondente almeno a tale importo (cfr. art. 48 bis del d.p.r. n. 602/1973).

In seguito alle operazioni di captazione di conversazioni telefoniche svolte dai militari della Guardia di Finanza su delega dell'A.G.O. è emersa l'individuazione di un percorso illecito per consentire l'erogazione di somme, contrattualmente dovute - in quanto concernenti l'avvenuto espletamento del servizio di recupero, custodia ed acquisto di veicoli sottoposti a fermo giudiziario - ma non esigibili a cagione dell'esposizione fiscale del destinatario.

Nel merito, l'obbligo di procedere alla verifica prevista dalla predetta norma è risultato ampiamente disatteso, pur in presenza di ingenti pendenze fiscali della ditta, impedendo all'agente della riscossione di venire a conoscenza degli accreditamenti ministeriali finalizzati ai pagamenti in questione e quindi di procedere al pignoramento ed alla definitiva acquisizione dei relativi importi a soddisfacimento della pretesa erariale.

Dalla ricostruzione della vicenda, è risultato evidente che, nella fattispecie, pur trattandosi di obbligazioni tributarie non soddisfatte, non ricorreva l'ipotesi, tipica in tali circostanze, del danno da mancata entrata in quanto la pubblica amministrazione non era in possesso della mera *spes* di tradurre il valore economico del titolo nell'effettivo e concreto valore numerario a seguito delle attività di riscossione, ma aveva già la disponibilità delle somme di danaro finalizzate alla remunerazione del servizio reso da parte di una ditta che, però, si era resa gravemente mancante nell'adempimento dell'obbligo di pagare i tributi; conseguentemente, gli antigiuridici pagamenti effettuati a tale ditta, a seguito dell'artificioso frazionamento eseguito, hanno determinato un indebito depauperamento corrispondente agli importi erogati e, in definitiva, un danno da indebito esborso, divenuto concreto e attuale al momento dei pagamenti stessi.

La Sezione, rigettando le eccezioni di invalidità e/o inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni ai sensi dell'art. 270 c.p.p., atteso che tale norma si applica unicamente nell'ambito del processo penale, ha ritenuto che dal compendio probatorio acquisito risultasse il coinvolgimento doloso, quantomeno eventuale, delle funzionarie e del dirigente del servizio contabilità, con la responsabilità sussidiaria a titolo di colpa grave del sostituto funzionario delegato, che aveva omesso i necessari controlli.

Una diversa e specifica posta di danno, dell'ammontare di € 8.763,31, ha riguardato prestazioni rese dalla originaria ditta, e di cui si è provveduto al pagamento nel luglio 2018 in favore di altro soggetto, in seguito a cessione di ramo d'azienda: con riferimento a tale erogazione, che superava la nuova soglia di € 5.000,00 prevista (a partire dal marzo 2018) per l'operatività dei meccanismi disciplinati dal citato art. 48 *bis*, è stata rilevata la violazione dell'obbligo di effettuare anche in capo al cedente i necessari controlli, che erano stati effettuati solo nei confronti del cessionario.

In merito è stata riconosciuta la responsabilità colposa del dirigente *pro-tempore* del servizio contabilità e del funzionario delegato, ritenendo che la citata normativa è in grado di comportare un affievolimento dei diritti di credito dei privati nei confronti della pubblica amministrazione; conseguentemente, nel caso di trasferimento, in qualsiasi forma avvenga, tale diritto di credito perviene al cessionario in qualche modo gravato della possibilità che, in sede solutoria, l'amministrazione ne sospenda il pagamento a cagione dell'esposizione debitoria del dante causa nei confronti del fisco; diversamente opinando, fattispecie come

quelle in esame sfuggirebbero facilmente all'obbligatorietà della verifica delle pendenze fiscali, ed anzi favorirebbero inevitabilmente la cristallizzazione di prassi elusive della norma.

Pertanto, la sentenza ha disposto la condanna al pagamento della somma complessiva di €205.522,18, ripartita tra i convenuti in ragione del contributo causale di ciascuno alla produzione del danno.

Sentenza n. 20/2023

Danno da indebita erogazione di pensioni di invalidità - Eccezione di prescrizione: rigetto - Nesso di causalità tra comportamento illecito e danno: difetto di prova con conseguente assoluzione.

Con la sentenza è stata esaminata un'ipotesi di indebita erogazione da parte dell'INPS di pensioni di invalidità per cecità/ipovedenza, come conseguenza del rilascio, da parte di un medico convenzionato con l'Asl, di certificazioni mediche false. Secondo la tesi accusatoria l'assunto avrebbe trovato riscontro nella sentenza del giudice penale che dichiarava di non doversi procedere nei confronti dell'imputato per i reati ascritti in quanto estinti per prescrizione.

In via preliminare il Collegio ha respinto l'eccezione di prescrizione in quanto, non essendo stata revocata nel corso del processo penale la costituzione di parte civile di INPS, veniva assicurato il pieno dispiegarsi dei relativi effetti, compresi quelli interruttivi della prescrizione, fino all'udienza fissata per la discussione finale di cui all'art. 523 c.p.p. dove tale istanza non era stata rinnovata, come *ex lege* richiesto (SS.RR. n. 8/QM/2004).

Nel merito la domanda attorea è stata respinta non essendo stata acquisita la prova del nesso causale tra la condotta illecita del convenuto, presumibilmente consistita nella predisposizione di certificati medici falsi, e il pregiudizio patrimoniale ad essa asseritamente conseguente, e nella prospettazione attorea integrato dalla liquidazione di indennità pensionistiche non spettanti. In effetti tale nesso non era rilevabile dalla richiamata sentenza penale in quanto, nel merito, l'unico riscontro dell'organo giudicante è quello previsto dall'art. 129, c. 2 c.p.p., ovvero la mancanza dell'evidenza della ragione assolutoria, restando diversamente assorbente il fatto estintivo della prescrizione. Peraltro, nonostante l'eventuale riscontro dell'illecito, la falsità della certificazione avrebbe riguardato la mancanza della visita medica in presenza dell'assistito ma non la natura/entità della patologia invalidante attestata - tra l'altro spesso confermata dalla competente Commissione Medica - ragion per cui difettava la prova che da

detta falsità fosse conseguito un trattamento pensionistico non dovuto. Per i motivi innanzi esposti, il convenuto è stato assolto dall'addebito.

Sentenza n. 71/2023

Danno da inadempimento dell'obbligo restitutorio a favore del bilancio regionale di spese di un gruppo consiliare, ritenute estranee alle finalità istituzionali del gruppo, dalla pronuncia della Sezione regionale di controllo (art. 1, c. 12, del d.l. 174/2012).

Con la sentenza è stata esaminata una fattispecie di responsabilità erariale afferente all'inadempimento dell'obbligo restitutorio a favore del bilancio regionale (sancito *ex lege*, ai sensi dell'art. 1, c. 12, del d.l. 174/2012) accertato a seguito di delibera della Sezione regionale di controllo che dichiarava non regolare alcune voci di spesa del rendiconto per il 2017 del Gruppo consiliare PD, pari ad € 7.144,41. La richiamata fattispecie di responsabilità erariale è stata addebitata ai Presidenti *pro-tempore* del Gruppo consiliare, ai sensi dell'art. 2, c. 1, del d.p.c.m. del 21 dicembre 2012, con imputazione soggettiva a titolo di dolo, da intendersi come volontà dell'evento dannoso, ovvero dell'inadempimento dell'obbligo restitutorio. Tanto, alla luce della comunicazione agli stessi indirizzata dall'ufficio legale della Regione Basilicata, di diffida e messa in mora, e rimasta inevasa, e contenente la richiesta di rimborso delle spese non regolari relative al rendiconto dell'esercizio 2017, spese rilevate con le deliberazioni nn. 20/2018/FRG e 26/2019/FRG della Sezione di controllo per la Basilicata. Peraltro, ai sensi dell'art. 1, c. 1 *quinquies* della l. 20/94, l'imputazione a titolo di dolo ha implicato che i convenuti siano stati ritenuti responsabili solidalmente per il danno ancora attuale al momento della pronuncia, quantificato in € 3.104,73, tenendo conto dell'avvenuto versamento di parte del danno richiesto dal P.M., dopo la notifica dell'atto di citazione.

Tra i giudizi riguardanti **ipotesi di responsabilità connesse alla gestione del personale:**

Sentenza n. 50/2023

Danno da illegittimo affidamento esterno dell'incarico di portavoce del sindaco e di capo di gabinetto – Rigetto delle eccezioni di nullità della citazione – Rigetto della domanda attorea per mancata dimostrazione del danno erariale.

La procura regionale ha instaurato un giudizio in ordine ad un'ipotesi di danno erariale

derivante dagli esborsi che sarebbero stati indebitamente sostenuti dall'amministrazione comunale di Matera in conseguenza dell'illegittimo affidamento a soggetto esterno - disposto dalla giunta municipale - dell'incarico di portavoce del sindaco e di capo di gabinetto.

L'attore pubblico ha sostenuto che detto cumulativo incarico non potesse essere conferito con le forme del contratto di collaborazione coordinata e continuativa, dovendo nella fattispecie applicarsi il dettato dell'art. 90 del Tuel che, per gli incarichi c.d. di staff, prevede le forme del rapporto di lavoro a tempo determinato, quantificando il conseguente danno nelle somme complessivamente erogate per remunerare gli incarichi (€ 79.300,00), quale conseguenza dell'illecito comportamento dei componenti della giunta municipale e dei dirigenti che avevano concorso al conferimento *contra legem* degli incarichi.

Rigettate, in via pregiudiziale, le eccezioni di nullità della citazione per l'incertezza assoluta e la mancanza degli elementi di cui all'art. 86, c. 2, c.g.c., oltrech  per la mancata corrispondenza con l'invito a dedurre, prevista dall'art. 87 c.g.c., la Sezione ha ritenuto infondata la pretesa risarcitoria, soffermandosi, anche in applicazione del principio della "ragione pi  liquida", sull'insussistenza del danno erariale.

Non si   ritenuto, infatti, di poter aderire alla tesi del P.M. secondo la quale il nocumento pubblico giuridicamente rilevante dovesse essere individuato nelle somme complessivamente erogate per remunerare gli incarichi di portavoce e capo di gabinetto del sindaco di Matera, asseritamente indebite perch  corrisposte in violazione di legge, e ad un soggetto privo dei prescritti requisiti.

Non ricorrevano, infatti, nella fattispecie, le condizioni per applicare l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, nell'ipotesi di assunzioni o del conferimento di incarichi in violazione di leggi che impongono il divieto di assunzione o specifici vincoli a spese di personale, l'attore pubblico debba ritenersi sollevato dall'onere di dimostrazione dell'*an* e del *quantum* del danno erariale, ritenendo che, vista la valutazione *ex ante* compiuta dalla legge in ordine alla disutilit  di una prestazione dalla stessa vietata, tale nocumento fosse connesso all'antigiuridicit  della condotta violativa di tali norme e fosse commisurabile all'intero esborso illecito.

Non risultando dimostrato da parte attorea che, nel contesto in esame, tale asserita violazione di legge abbia determinato un pregiudizio economicamente valutabile alle finanze dell'Ente, la domanda   stata respinta e i convenuti sono stati mandati assolti.

In materia di **conti giudiziari**, è intervenuta la:

Sentenza n. 55/2023

Giudizio di revocazione, ex art. 202 c.g.c. di decreti presidenziali emessi ai sensi dell'art. 146, c. 2 c.g.c. in materia di conti giudiziari: ammissibilità – Necessità di una pronuncia del Collegio sull'istanza di revocazione – Accoglimento del ricorso ai sensi ex art 202, c. 1 lett. e) del c.g.c.

La Procura regionale chiedeva la revocazione, ex art. 202 c.g.c., di quattro decreti con i quali il Presidente della Sezione giurisdizionale aveva dichiarato regolari i conti giudiziari presentati dalla banca incaricata di svolgere il servizio di tesoreria del Comune di Cancellara per gli esercizi finanziari dal 2011 al 2014. Preliminarmente, ed in punto di ammissibilità di tale gravame, il Collegio ha osservato che, indipendentemente dal “*nomen iuris*” che lo qualifica come decreto, il provvedimento presidenziale emesso ai sensi dell'art. 146, c. 2 c.g.c. definisce un giudizio all'esito di un procedimento di indubbia natura giurisdizionale, ancorché in forma semplificata; ne deriva l'ammissibilità nei confronti di detti decreti dell'istituto della revocazione, ammissibilità, tra l'altro, già affermata dalla Corte dei conti in vigenza della precedente disciplina (cfr. sez. II di appello n. 26/1967) che ha trovato conferma nella normativa recata dal nuovo c.g.c.: artt. 202, c. 1 lett. e) e 147, c. 3, lett. b).

L'organo giudicante ha affermato, altresì, l'intestazione collegiale della competenza in materia di ricorsi per revocazione ex art. 202 c.g.c. nei confronti dei summenzionati decreti di discarico, evidenziando che la possibilità di definizione semplificata con decreto del Presidente della Sezione è limitata ai conti che - secondo la relazione del magistrato relatore e su conforme avviso del pubblico ministero - chiudano in pareggio e risultino regolari; ne deriva che il ricorso per revocazione che - come nella fattispecie *de qua* prospettava irregolarità ed ammanchi - non poteva che essere devoluto all'esame del Collegio.

Nel merito, si è rilevato che lo stesso rappresentante legale della banca aveva segnalato un “disallineamento fra i saldi di tesoreria della Banca e quelli della contabilità speciale tenuta in Banca d'Italia”, nonché la sussistenza di operazioni anomale da parte di un dipendente infedele (poi licenziato) “poste in essere in favore di soggetti terzi - mediante duplicazioni/sostituzioni di mandati di pagamento emessi dagli Enti pubblici di cui la Banca è Tesoriere” per un importo di € 423.909; pertanto i ricorsi sono stati accolti, ritenendo il Collegio che nella fattispecie ricorresse l'ipotesi di revocazione disciplinata dall'art. 202, c. 1,

lett. e) del c.g.c. qualora “per l’esame di altri conti o per altro modo, si sia riconosciuta omissione o doppio impiego ovvero errore di calcolo”.

Infine, considerato il principio di “corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato” posto dall’art. 112 c.p.c., nonché la peculiarità dei giudizi in materia di conti, il Collegio ha ritenuto necessario, ai sensi dell’art. 149, c. 1, c.g.c., disporre la restituzione degli atti al magistrato designato come relatore dei conti affinché proseguisse l’istruttoria degli stessi.

1.2 Il contenzioso pensionistico

L’attività in materia di giudizi pensionistici si è tradotta nello svolgimento di n. 20 udienze ed un’udienza monocratica di comparizione, all’esito delle quali, sono stati definiti n. 30 giudizi (n. 8 con sentenze di accoglimento del ricorso, n. 12 con sentenze di rigetto, n. 9 con sentenze in mero rito; sono state emesse anche n. 2 sentenze non definitive - ordinanza, n. 8 ordinanze istruttorie e n. 6 ordinanze a verbale.

Il confronto tra i dati relativi al carico pendente al 31/12/2022 di n. 39 giudizi, con quelli relativi al carico pendente al 31/12/2023 pari a n. 22 giudizi evidenzia che il settore non registra difficoltà a smaltire in tempi adeguati le domande giudiziali pervenute, la cui tempestiva definizione è, a volte - specialmente in materia di pensioni privilegiate - rallentata dalla non sempre celere evasione delle richieste di consulenza rivolta agli organi pubblici di consulenza medico-legale.

I ricorsi pervenuti in materia pensionistica nell’anno sono stati n. 13.

L’oggetto delle controversie, oltre che riferito alle questioni di prevalente natura medico-legale che caratterizzano i giudizi relativi alle pensioni privilegiate, ha riguardato anche interessanti questioni, di diritto sia processuale che sostanziale, di seguito sommariamente riportate.

Sentenza n. 22/2023

Riconoscimento della dipendenza di patologie da causa di servizio quale presupposto del diritto alla pensione privilegiata - nullità relativa sanata per difetto di opposizione di parte - rigetto della domanda nel merito.

La vertenza decisa con la sentenza ha riguardato il riconoscimento, quale presupposto del diritto alla pensione privilegiata, della dipendenza da causa di servizio delle malattie da cui il ricorrente era affetto.

Preliminarmente alla decisione nel merito si è osservato che la bozza del parere del collegio medico legale nominato, mentre era stata correttamente inviata al difensore di parte ricorrente, risultava erroneamente trasmessa ad avvocati dell'INPS invece che al Ministero della Difesa. Si è ritenuto in merito che la predetta omissione, in quanto posta a presidio del diritto di difesa, integrasse un'ipotesi di nullità della consulenza, a carattere relativo e quindi assoggettata al rigoroso limite preclusivo di cui all'art. 45, c. 2, c.g.c., sicché, non essendo stata opposta dall'amministrazione resistente, titolare del relativo interesse, la stessa è stata ritenuta sanata. Nel merito il ricorso è stato respinto per insussistenza dei necessari profili di derivazione causale o concausale tra le infermità patite dal ricorrente e l'attività lavorativa dallo stesso prestata.

Sentenza n. 24/2023

Decreto n. 1/2023

Riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità, prevista dall'art. 2, c. 12, della l. n. 335/1995 - rigetto dell'eccezione di decadenza ex art. 47 d.p.r. 30 aprile 1970, n. 639 e dell'eccezione di prescrizione - accoglimento della domanda nel merito - revoca con efficacia retroattiva dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato provvisoriamente disposta.

La sentenza ha accolto la domanda del ricorrente tesa al riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità, prevista dall'art. 2, c. 12, della l. 8 agosto 1995, n. 335.

In ordine alla presentata richiesta di ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, presentata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (COA) e da questo accolta in via anticipata e provvisoria, si è provveduto con separato decreto. Con tale provvedimento, mancando la specifica iscrizione del difensore del ricorrente nell'apposito elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato per la materia contabile tenuto dal COA, l'ammissione al patrocinio da questo provvisoriamente disposta è stata revocata con efficacia retroattiva (cfr. art. 136, c. 3, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115), con i conseguenti effetti recuperatori delle spese prenotate a debito o comunque sostenute dall'erario.

Sentenza n. 44/2023

Indebito pensionistico – irripetibilità per decorso del termine annuale per le liquidazioni disposte con procedure automatizzate e contestuale buona fede del percipiente.

La decisione, di accoglimento, attiene al contestato recupero disposto dall'INPS di indebito pensionistico del trattamento di reversibilità, ai sensi dell'art. 1, c. 41, l. n. 335/95, per superamento dei limiti di cumulo con altri redditi percepiti dalla beneficiaria. A tal proposito, circa la disposizione di cui alla fattispecie in esame, ai sensi della quale, in materia di liquidazioni disposte con procedure automatizzate, decorso il termine annuale, resta comunque impregiudicata l'azione dell'amministrazione per il recupero delle somme indebitamente corrisposte (art. 5, c. 4, del d.p.r. 8 luglio 1986 n. 429), le Sezioni riunite della Corte dei conti hanno osservato che "... il recupero di indebiti maturati oltre tale scadenza, pur rientrando tra le azioni di titolarità della p.a., resta comunque condizionato dalla valutazione della sussistenza di uno stato soggettivo di buona fede in capo al beneficiario di trattamento di reversibilità che abbia assolto agli obblighi di comunicazione posti a suo carico ..." (cfr. Sezioni riunite, n. 4/2008/QM). Nel caso, la buona fede della ricorrente è apparsa incontrovertibile al solo considerare che non risultava minimamente contestata la correttezza delle dichiarazioni fiscali da cui l'INPS ha attinto i dati di verifica di ogni spettanza. Circa, poi, gli obblighi di informazione della ricorrente nei confronti dell'istituto, di cui all'art. 86, c. 4 del d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092, è stato puntualizzato, altresì, che l'art. 15 del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla l. 3 agosto 2009, n. 102 ha disposto che dal gennaio 2010 l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all'INPS in via telematica le predette informazioni, evincendosi da ciò che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall'istituto in via telematica (come peraltro si riscontra nello stralcio di modello 730 allegato da parte resistente). In conclusione, per intervenuta scadenza dei termini normativamente previsti per il recupero, è stata dichiarata l'irripetibilità del *quantum* percepito dalla ricorrente, con condanna di INPS alla restituzione delle somme *medio tempore* eventualmente trattenute.

Sentenza n. 48/2023

Riconoscimento della dipendenza di patologie da causa di servizio e accertamento del diritto alla pensione privilegiata – accertamento del vulnus sostanziato nell'illegittimo mancato sviluppo del procedimento amministrativo - inammissibilità delle domande vertenti sull'accertamento del diritto a pensione del ricorrente e sulla conseguente condanna dell'amministrazione previdenziale.

Il ricorrente chiedeva che si accertasse e dichiarasse che la patologia da cui era affetto dipendesse da causa di servizio, chiedendo, poi, anche il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata.

L'amministrazione resistente chiedeva che questa Corte dichiarasse inammissibili e/o infondate le domande di cui in ricorso, dovendo tra l'altro ritenersi superato il termine massimo di dieci anni dalla cessazione del rapporto di lavoro, così come previsto dall'art. 2, c. 4, del d.p.r. n. 461/2001.

Nel merito il ricorso è apparso meritevole di parziale accoglimento.

Con riferimento all'art. 6 del d.l. n. 201/2011, convertito in l. n. 214/2011 (che aveva abrogato gli istituti della pensione privilegiata e dell'equo indennizzo), si è osservato che, il caso all'esame, non rientrava né nell'ipotesi di procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del predetto decreto, né in quella di procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della vigenza dello stesso decreto.

Nel caso all'esame risultava, pertanto, necessaria la presentazione della domanda i cui termini, però, non potevano essere considerati scaduti né alla data di entrata in vigore del predetto d.l. - con conseguente applicabilità della normativa precedentemente in vigore - né alla data nella quale era stata inoltrata l'istanza all'amministrazione di appartenenza.

Si è rilevato, infatti, in merito ai termini di decadenza previsti dall'art. 169 del d.p.r. n. 1092/1973, che, con sentenza n. 323/2008, la Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità della disposizione nella parte in cui non prevedeva che, allorché la malattia fosse insorta (come nella fattispecie), dopo i cinque anni dalla cessazione dal servizio, i termini di decadenza decorressero dalla manifestazione della malattia stessa.

È risultato, pertanto, errato il provvedimento con il quale l'amministrazione aveva respinto la domanda per intempestività. Infatti, l'ufficio che aveva ricevuto la domanda avrebbe dovuto provvedere a trasmetterla, unitamente alla documentazione, alla Commissione territorialmente competente per l'ulteriore corso del procedimento. Il *vulnus* subito dalla parte

ricorrente si è sostanziato nell'illegittimo mancato sviluppo del procedimento amministrativo stesso, che si è invece arrestato sull'ammissibilità della domanda.

Le domande vertenti sull'accertamento del diritto a pensione del ricorrente e sulla conseguente condanna dell'INPS, invece, non sono state ritenute ammissibili, non potendo il Giudice sostituirsi all'amministrazione che avrebbe dovuto previamente esprimere le valutazioni tecniche in merito. L'inammissibilità di tali domande ha assunto rilievo anche sotto ulteriore profilo, non risultando presentata all'INPS alcuna domanda di liquidazione della pensione privilegiata ordinaria, non valendo a tal fine l'istanza rivolta all'amministrazione di appartenenza.

Sentenza n. 51/2023

Richiesta di riconoscimento di pensione di reversibilità della nonna defunta in capo al nipote minore a totale carico dell'ascendente – accoglimento previo accertamento dello stato di incapacità patrimoniale dei genitori.

La decisione di accoglimento afferisce alla richiesta di riconoscimento di pensione di reversibilità della nonna defunta in capo al nipote minore, in quanto a totale carico dell'ascendente dalla nascita al momento del decesso (09/02/2018). Nel merito risulta non contestato che, prima della dipartita, l'ascendente adempisse all'obbligo di mantenimento, non assolto dai genitori del ricorrente. È stato, altresì, accertato, per mezzo di attività istruttoria specificamente disposta, che il padre non fosse lavoratore autonomo dal 2011 e che sia la madre che il padre del minore non fossero percettori di redditi e, quindi, allo stato, impossibilitati al mantenimento. Inoltre, è stata acquisita in atti la sostanziale non liquidabilità e/o irrilevanza del valore di liquidazione dei diritti reali intestati al padre (si veda per i fabbricati, peraltro di modesto valore catastale, il solo diritto di nuda proprietà per 1/3). Tale incapacità patrimoniale paterna di contribuire al mantenimento del figliolo minore è stata ulteriormente suffragata dalle condotte di parte antecedenti alla dipartita della nonna che aveva a suo totale carico figlia e nipote. La sentenza ha altresì sottolineato che, laddove fosse stato anche minimamente prospettabile un esito fruttuoso di un'eventuale azione legale nei confronti del padre, primo obbligato *ex lege*, questa sarebbe stata ragionevolmente esperita, in quanto avrebbe alleggerito l'onere del mantenimento del minore assunto dall'ascendente ed integralmente adempiuto fino al decesso.

Sentenza n. 52/2023

Diritto di studentessa universitaria orfana a percepire la quota di pensione di reversibilità del padre – sussistenza dei requisiti della vivenza a carico del genitore defunto, della mancata prestazione di lavoro retribuito da parte della figlia e della frequenza dell'università nell'ambito della durata del corso legale.

La vertenza ha riguardato il diritto della ricorrente, studentessa universitaria orfana di dipendente regionale, ad ottenere la quota alla stessa spettante a titolo di pensione indiretta ordinaria.

Risultando confermato dalla documentazione agli atti il (peraltro non contestato) requisito della vivenza a carico del genitore defunto, è risultato necessario verificare se nella fattispecie ricorressero gli altri requisiti previsti dall'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e cioè la mancata prestazione di lavoro retribuito da parte della figlia e la frequenza dell'università nell'ambito della durata del corso legale.

Per quanto concerne quest'ultimo aspetto, la ricorrente ha documentato di essere stata validamente iscritta ad un corso di laurea per gli anni accademici 2018/2019 e 2019/2020, e di aver conseguito la relativa laurea magistrale in data 27/7/2021.

Si è ritenuto che avesse errato l'Istituto previdenziale nel ritenere che il diritto alla pensione non fosse sorto in quanto, ai sensi dell'art. 19 del r.d. n. 1592 del 31/8/1933, l'ultimo anno accademico del corso legale di studi della ricorrente era terminato il 31/10/2020. Infatti, ai sensi dell'art. 101 del d.l. 17/03/2020, n. 18 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, c. 1, l. 24/4/2020, n. 27), e dell'art. 6, c. 7 *bis*, del d.l. 31/12/2020, n. 183 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, c. 1, l. 26/2/2021, n. 21), in deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative agli anni accademici 2018/2019 e 2019/2020 sono state, rispettivamente, prorogate al 15/6/2020 e al 15/6/2021, con conseguente proroga di ogni altro termine connesso all'adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle predette prove.

Per effetto delle sopra citate fonti normative, alla data del 1/11/2020, e per tutto il concesso periodo di proroga, la ricorrente ha indubbiamente rivestito lo *status* di studente frequentante l'università nell'ambito della durata del corso legale. Né, conseguentemente, l'istituto avrebbe potuto validamente opporre l'inoperatività della ulteriore proroga, consentita nel paragrafo 4 della circolare INPS n. 185/2015 citata nella propria memoria, al fine del conseguimento del

titolo entro le sessioni d'esame relative al medesimo anno accademico 2019/2020, considerata anche l'operatività del semestre aggiuntivo di cui all'art. 4, c. 2, del d.m. n. 616 del 10/8/2017 (nel quale la ricorrente ha conseguito il titolo di laurea).

Con riferimento al requisito della mancata prestazione di lavoro retribuito, alla luce dell'interpretazione fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 42/1999, si è ritenuto che la modesta retribuzione che è risultata percepita dalla ricorrente nel caso di specie non impedisse il riconoscimento del reclamato diritto.

È, inoltre, emerso che, senza soluzione di continuità, entro la prima scadenza utile prevista, la ricorrente si è iscritta al Master di II livello che, come previsto all'art. 4.10 della predetta circ. INPS n. 185/2015, è ricompreso tra i corsi di perfezionamento o di specializzazione la cui frequenza non ha fatto venire meno il diritto alla pensione di reversibilità fino al conseguimento del relativo titolo di studio.

Si è riconosciuto, pertanto, il diritto della ricorrente a percepire la quota di pensione di reversibilità del genitore, maggiorata dei previsti accessori, dal primo giorno del mese successivo alla ricezione della relativa istanza da parte dell'amministrazione fino alla data di superamento dell'esame finale del Master di II livello.

Sentenza n. 54/2023

Ricalcolo del periodo contributivo sino al 31/12/1995 e corresponsione della pensione di vecchiaia secondo il regime retributivo con almeno 18 anni contributivi al 31/12/1995 – intervenuta maturazione del termine di decadenza per impugnare dinanzi alla Corte dei conti i provvedimenti emessi in materia di riscatto di periodi di servizio – rigetto delle doglianze in tema di ricongiunzione.

Con l'atto introduttivo il ricorrente si doleva che per il periodo di servizio sino al 31/12/1995 erano stati calcolati 17 anni e 11 mesi in luogo dei 18 anni spettanti, con conseguente liquidazione con il sistema misto del trattamento diretto ordinario di anzianità; ciò era avvenuto senza che venissero considerati alcuni periodi in cui aveva lavorato o comunque versato i contributi o chiesto il riscatto.

Conseguentemente, chiedeva che questa Sezione condannasse l'Istituto previdenziale ad effettuare il ricalcolo corretto del periodo contributivo sino al 31/12/1995 e a disporre in favore del ricorrente la pensione di vecchiaia secondo il regime retributivo e considerando almeno 18 anni di contributi.

Le domande di parte attorea non sono state accolte, in primo luogo, perché risultava spirato il termine di decadenza di novanta giorni per impugnare dinanzi alla Corte dei conti i provvedimenti emessi in materia di riscatto di periodi di servizio, anche con riferimento al silenzio serbato dall'Amministrazione previdenziale in ordine ad una delle richieste.

Con riferimento alle doglianze relative alla violazione delle vigenti norme in materia di ricongiunzione, che avrebbero determinato il mancato computo di 12 giorni per il periodo dal 01/02/1982 al 31/12/1982, e di 11 giorni, per il periodo dal 01/01/1988 al 13/03/1988, preliminarmente si è osservato che la ricongiunzione si ottiene all'esito di un procedimento complesso ed è operativa solo dopo l'accettazione del richiedente, che cristallizza i periodi considerati. In ogni caso, anche qualora i periodi ricongiunti non fossero da considerarsi cristallizzati, si è evidenziato che dal provvedimento di conferimento della pensione anticipata si evinceva che al 31/12/1995 erano stati computati servizi utili pari a 17 anni, 10 mesi e 16 giorni. E' quindi emerso che, anche a voler aggiungere a tale periodo i 23 giorni reclamati, il servizio utile a quella data non solo non avrebbe raggiunto la soglia dei 18 anni pieni, senza arrotondamento, che la giurisprudenza ritiene necessaria per la liquidazione integrale della pensione con il sistema retributivo *ex art. 1, c. 13, della legge n. 335/1995*, ma non avrebbe superato nemmeno i 17 anni, 11 mesi e 15 giorni, come in ipotesi necessario per l'operatività del meccanismo dell'arrotondamento.

Conseguentemente il ricorso è stato rigettato.

Sentenza/ordinanza n. 60/2023

Riconoscimento stato di invalidità – integrazione contraddittorio – accertamento dello stato di invalidità quale presupposto di prestazione previdenziale – rigetto eccezione improponibilità per difetto di domanda amministrativa - inammissibilità domanda ex art. 55 octies d.lgs. 165/2001 – ordinanza nomina c.t.u.

Con l'atto introduttivo si chiedeva, previa CTU, che fosse dichiarato che le infermità della ricorrente erano di tale gravità per cui la stessa, *ex art. 2, c. 12 della legge 8/8/1995, n. 335*, si trovava nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa e/o era non idonea permanentemente in modo assoluto al servizio come dipendente di amministrazione pubblica *ex art. 55 octies d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

In via preliminare, non è apparsa accoglibile l'eccezione di improponibilità dell'azione per non aver ricevuto l'INPS alcuna domanda amministrativa, considerato che detta domanda

risultava comunque presentata al datore di lavoro, non potendo la ricorrente rispondere del successivo mancato inoltro della stessa domanda all'istituto previdenziale. Era giudicata, inoltre, inammissibile la domanda di accertare che la ricorrente si trovasse nello stato previsto dall'art. 55 *octies*, d.lgs. 165/2001, non risultando proposta domanda amministrativa intesa ad ottenere alcuna conseguente prestazione previdenziale e non essendo stato esplicitato alcun interesse ad agire connesso al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, di carattere previdenziale.

Si disponeva, infine, formazione di apposita relazione di consulenza medico legale, al fine di accertare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della richiesta pensione di inabilità, *ex art. 2, c. 12, della l. n. 335/1995*.

Sentenza n. 63/2023

Domanda di mero accertamento di infermità comportanti l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, per gli effetti previsti dall'art. 2, c. 12 della legge n. 335/1995 – ammissibilità della domanda.

Con la decisione, in via preliminare si è ritenuta non accoglibile l'eccezione dell'INPS di inammissibilità dell'azione giudiziaria intentata e tesa al solo accertamento dello stato di invalidità *ex art. 2, c. 12 della legge n. 335/1995* di parte ricorrente, in assenza di richiesta del conseguenziale trattamento pensionistico. Sul punto si è aderito ai principi espressi dalla recente giurisprudenza contabile per cui vi è la possibilità di fare valere un diritto in misura frazionata, con remissione al giudice dell'accertamento anche di un solo presupposto necessario, in funzione della proposizione di un'eventuale successiva azione in giudizio; questo, peraltro, non potendosi disconoscere, nella dinamica procedimentale dell'Istituto previdenziale, l'effetto utile di una siffatta pronuncia, nonché "al fine di riconoscere all'interessato l'accesso alla giustizia, anche in termini di celerità e di rispettare il principio di economia processuale ..." (cfr. *in terminis* Corte dei conti, Sez. giur. Toscana, sentenza/ordinanza n. 87/2023). E' stata, poi, respinta l'eccezione di improponibilità dell'azione, per non aver ricevuto l'INPS alcuna domanda amministrativa: con l'art. 3 del d.m. 08/05/1997, n. 187, del Ministero del Tesoro si è, infatti, stabilito che la domanda di cui all'articolo 2, c. 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335 «... è presentata, per il tramite dell'ufficio presso il quale il dipendente o ex dipendente presta o ha prestato l'ultimo servizio, all'amministrazione o ente

competente alla liquidazione dei trattamenti pensionistici ordinari ...». Nel caso di specie risultava che l'amministrazione di appartenenza avesse ricevuto tale domanda e, di certo, la ricorrente non poteva rispondere del mancato inoltro all'INPS. Pertanto, dopo la pronuncia di ammissibilità della domanda, è stata disposta consulenza medico legale per accertare il grado di invalidità della ricorrente.

Sentenza n. 67/2023

Riconoscimento della dipendenza da causa di servizio quale presupposto del diritto alla pensione privilegiata - irrilevanza della cessazione dal lavoro per dimissioni volontarie - rigetto della domanda nel merito.

Il ricorrente, dipendente di Azienda sanitaria locale, adiva la Sezione giurisdizionale chiedendo il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio dell'infermità derivatagli da infortunio *in itinere* con conseguente riconoscimento anche del diritto a pensione privilegiata. In via preliminare si è evidenziato che condivisibile giurisprudenza ha negato che, qualora l'interessato sia effettivamente divenuto permanentemente inabile al servizio a causa di infermità dichiarata dipendente da causa di servizio, il fatto che sia cessato per dimissioni volontarie possa costituire elemento ostativo al vantato diritto, come invece eccepito dall'amministrazione resistente.

Nel merito, comunque, il ricorso è stato respinto per insussistenza del requisito della permanente inabilità a prestare ulteriore servizio.

1.3 I conti giudiziali

Nel corso del 2023 sono stati depositati nella segreteria della Sezione n. 538 conti giudiziali (n. 58 riferiti ad amministrazioni dello Stato e n. 480 relativi ad Enti locali, nonché alle Camere di commercio e alle ASL) i quali, aggiunti a quelli pendenti al 1° gennaio (n. 12.641), ne hanno determinato la consistenza complessiva a fine anno di 13.179 conti che, al netto di quelli definiti nel corso dell'anno, risulta attualmente pari a 12.713. Infatti, l'attività del settore ha comportato la definizione di 466 conti (in particolare n. 248 definiti con decreto presidenziale e n. 218 conti

con estinzione di diritto), contenendo, pertanto, il numero di conti pendenti. In particolare, sono stati approvati con decreto n. 188 conti e dichiarati estinti n. 60 conti depositati prima dell'entrata in vigore del codice di giustizia contabile, in applicazione della disciplina precedentemente vigente, mentre sono stati estinti di diritto n. 218 conti, in quanto depositati dopo l'entrata in vigore del codice di giustizia contabile e per i quali è spirato il termine quinquennale, previsto dall' art. 150, c. 1 del codice di giustizia contabile (d. lgs. 174/2016).

L'attività in questa materia, stante l'assoluta sproporzione del carico giacente in rapporto al numero di personale di revisione addetto a tale settore di attività, ha privilegiato l'esame di alcune tipologie di conti, come stabilito con il decreto presidenziale n. 1/2023, che, emesso in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 145, c. 2 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n.174 (c.g.c.) ha stabilito i criteri oggettivi e predeterminati e le priorità cui i magistrati relatori debbono attenersi nella pianificazione dell'esame dei conti giudiziali.

Va evidenziato che, nell'anno appena trascorso, si è riservata particolare attenzione alla prosecuzione dell'attività di verifica del puntuale e tempestivo deposito dei conti da parte degli agenti contabili, basata sull'analitico e continuo aggiornamento e ricognizione dell'anagrafe degli agenti contabili, prevista dall'art. 138 c.g.c., all'esito della quale erano stati comunicati all'ufficio del Procuratore regionale, ai fini della proposizione del previsto giudizio per resa di conto, gli elenchi dei numerosi agenti contabili che non risultavano aver depositato i conti relativi alle gestioni di competenza.

La mancata presentazione di conti giudiziali, come segnalata da questa Sezione alla Procura regionale, ha determinato nel corso del 2023 l'attivazione di 88 giudizi per resa di conto; detto istituto si qualifica quale specifico mezzo apprestato dall'ordinamento per evitare che l'inadempimento del contabile si traduca nell'impossibilità di instaurazione del giudizio di conto: si tratta di un procedimento autonomo finalizzato al deposito tempestivo delle contabilità da esaminare, e quindi, come anche previsto espressamente nel codice di giustizia contabile, da valorizzare nel contesto del rafforzamento delle garanzie per la corretta gestione del denaro pubblico.

I giudizi per resa di conto introdotti, aggiunti a quelli pendenti al 1° gennaio (n. 139), hanno determinato un carico complessivo a fine anno di 162 giudizi, calcolato al netto di quelli definiti con sentenza nel corso dell'anno 2023 (n. 65); la chiusura di una parte di questi ultimi è avvenuta su impulso del giudice monocratico, il quale, sulla base di una interpretazione

sistematica della normativa di settore, ha ritenuto che, decorsi i termini di cui al decreto adottato ai sensi dell'art. 141, commi 4 e 7 c.g.c. potesse autonomamente fissare le ulteriori udienze per la prosecuzione del giudizio.

L'attività istruttoria svolta dai magistrati relatori sui conti esaminati è stata espletata prestando particolare attenzione ai verbali degli organi di revisione, alle delibere di approvazione dei conti, alle istanze e alle segnalazioni pervenute da soggetti terzi, ai verbali di verifica di cassa; ove ritenuto necessario, sono state inviate note istruttorie e fogli di rilievo al fine di ottenere ulteriori chiarimenti ed indicazioni sulle contabilità in esame.

L'attività della Sezione si è compendiata, pertanto, anche nella formulazione di n. 655 fogli di rilievo, note istruttorie e rilievi di vario genere, formulati in conseguenza dei riscontrati profili di irregolarità rilevati, o al fine di chiedere chiarimenti e integrazioni documentali, e nella redazione di 500 relazioni, con cui è stato proposto il discarico dei conti ovvero la loro estinzione, con emanazione di 248 decreti presidenziali di identico contenuto, previo conforme parere del Procuratore regionale all'esito delle verifiche e delle valutazioni di propria competenza.

Particolare attenzione è stata prestata all'esame dei conti degli Enti locali, nei quali è dato riscontrare, più frequentemente, rispetto a quelli erariali, la presenza di irregolarità e, a volte, di vere e proprie frodi, ponendo particolare attenzione ai verbali degli organi di revisione, alle delibere di approvazione dei conti, alle segnalazioni pervenute da soggetti terzi e ai verbali di verifica di cassa.

Infatti, nell'esame dei conti dei tesoriери degli Enti locali, l'attenzione è stata focalizzata sull'esatta applicazione del tasso di interesse attivo previsto nelle convenzioni di tesoreria, nonché sul corretto ricorso alle anticipazioni di tesoreria, e a seguito di tali verifiche sono emerse diverse irregolarità, e talvolta anche veri e propri ammanchi.

Con riferimento alle anticipazioni di tesoreria di un ente locale, è stata effettuata segnalazione alla Sezione di controllo, poiché dall'esame dei conti è emerso che le stesse non venivano rimborsate nell'esercizio di competenza e che la mancata restituzione dell'anticipazione *de qua* entro l'esercizio di competenza si ponesse in contrasto con l'ultimo comma dell'art. 119 della Costituzione, il quale vieta il ricorso all'indebitamento per spesa corrente, potendo tale situazione ricorrere proprio quando l'anticipazione non viene restituita entro la fine dell'esercizio; infatti, come chiarito dal principio contabile allegato 4/2 al d. lgs. n. 118/2011

(par. 3.26), le anticipazioni di cassa non costituiscono debito dell'ente e devono essere restituite entro il medesimo esercizio finanziario nel quale sono state concesse poiché destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità; pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni di tesoreria deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse. Il rilievo sollevato non ha impedito la formulazione della proposta di scarico dell'agente contabile, al quale non è imputabile detta irregolarità, ma ha evidenziato un comportamento ascrivibile all'Ente non conforme al principio di sana e prudente gestione della cosa pubblica, con la conseguente opportunità di segnalazione della suddetta irregolarità alla Sezione regionale di controllo per le valutazioni di competenza.

In altro caso, a seguito di attività istruttoria condotta dalla Procura, sulle contabilità di tesoreria di enti locali, in ragione di un ammanco risultante dal "disallineamento" tra i saldi del conto di tesoreria tenuti presso l'istituto di credito tesoriere e quelli del conto di Tesoreria provinciale dello Stato, presso la locale filiale della Banca d'Italia, sono stati revocati i decreti di scarico del tesoriere di un ente locale con la sentenza n. 55/2023, che ha accolto il ricorso promosso dalla Procura *ex art. 202, c. 1, lett. e) c.g.c.*, altresì disponendo la restituzione degli atti al giudice relatore per la prosecuzione dell'istruttoria, *ex art. 149, c. 1 c.g.c.*

Inoltre, sono state avviate alcune istruttorie relative a conti degli agenti contabili che, pur chiudendo in pareggio, non sono risultati immuni da irregolarità formali: è stato così osservato che il riversamento in tesoreria delle somme riscosse è avvenuto non a fine esercizio, ma in quello successivo al periodo di competenza, oppure che il conto risultava privo della parifica da parte del responsabile del Servizio finanziario dell'ente. Con riferimento a queste irregolarità, sono stati forniti gli opportuni riscontri giustificativi; l'attestazione di concordanza del conto giudiziale *de quo* con le scritture contabili del comune è stata acquisita a seguito di foglio di rilievo. Tali rilievi, però, in assenza di ammanchi o risultanze a debito dell'agente, non hanno impedito la formulazione della proposta di scarico dell'agente contabile, ma hanno imposto di richiamare l'agente contabile sul rispetto di tutte le prescrizioni normative che ne disciplinano la gestione e la rendicontazione.

2. DISPOSIZIONI NORMATIVE

La riflessione sull'attività della Corte dei conti, non può prescindere dalla rassegna delle più significative innovazioni normative, ed in particolare di quelle che incidono sullo svolgimento delle diverse funzioni istituzionali.

Va ricordato, innanzitutto, il **d.lgs. 10/03/2023 n. 24** che, intervenendo nuovamente in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali e dell'Unione Europea, prevede che nell'ambito dei procedimenti dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Assume, inoltre, particolare rilievo il **d.lgs. 31/03/2023, n. 36**, che nell'intento di riordinare la disciplina di un'importante materia - oggetto negli ultimi anni di innumerevoli modifiche che non hanno permesso, spesso, l'affermarsi di un quadro normativo stabile e consolidato per gli operatori del settore - ha introdotto il nuovo **"Codice dei contratti pubblici"**.

Di notevole interesse per le funzioni della Corte dei conti, in particolare quella giurisdizionale, è l'art. 2, c. 3, che dispone: *" Nell'ambito delle attività svolte nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti, ai fini della responsabilità amministrativa costituisce colpa grave la violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l'omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell'attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell'agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto. Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti"*.

La norma, che può ragionevolmente inserirsi tra quelle dirette a superare la c.d. paura della firma, si differenzia dai numerosi recenti interventi normativi estemporanei e disorganici diretti allo stesso scopo, definendo e puntualizzando per la prima volta i contorni della colpa grave, sostanzialmente recependo i principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte dei conti in materia, offrendo pertanto un quadro di riferimento schematico e chiaro, alla stregua del quale l'operatore può conformare la propria condotta, senza incorrere in ipotesi di responsabilità amministrativa.

Il successivo art. 139 prevede che i contratti a cui è attribuita una classifica di segretezza – per

i quali è possibile derogare alle ordinarie procedure di affidamento mediante gare – siano sottoposti al controllo preventivo da parte della Sezione centrale per il controllo dei contratti secretati della Corte dei conti, che esercita anche il controllo sulla regolarità, correttezza ed efficacia della gestione dei suddetti contratti. La stessa Sezione è tenuta a fornire annualmente una relazione sull'attività svolta al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. L'art. 22 dello stesso d.p.r. n. 36/2023 dispone che, qualora l'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione), nello svolgimento della propria attività, accerti che dalla esecuzione dei contratti pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi siano trasmessi anche ai soggetti interessati e alla Procura generale della Corte dei conti.

Possono invece ascrivere nel novero degli interventi normativi capaci di incidere sulle funzioni della Corte dei conti in maniera estemporanea, disorganica e settoriale quelli recati dal **d.l. 22 aprile 2023, n. 44, convertito in l. 21 giugno 2023, n. 74**.

In particolare, l'art. 1, c. 12 *quinquies*, lettera a) del predetto d. lgs. ha disposto l'ennesima proroga, sino al 30 giugno 2024, del termine finale di vigenza della norma (art. 21 del d.l. n. 76/2020) che aveva introdotto una limitazione della responsabilità amministrativa ai soli comportamenti dolosi per le fattispecie commissive, restando perseguibili per colpa grave le sole condotte omissive, termine originariamente fissato al 31 dicembre 2021 (dal richiamato art. 21 del d.l. n. 76/2020), e già prorogato al 30 giugno 2023 (dall'art. 51 del d.l. n. 77/2021).

La successiva lettera b) del medesimo art. 1, c. 12 *quinquies* ha escluso dal controllo concomitante della Corte dei conti gli interventi previsti o finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241, e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59.

Per chiarezza espositiva, è utile ricordare che il c.d. "controllo concomitante" è stato introdotto dall'art. 11 della l. n. 15/2009 e poi ridisciplinato dall'art. 22 del d.l. n. 76/2020 quale forma di controllo da effettuarsi su gestioni pubbliche in corso di svolgimento e teso ad accertare gravi irregolarità gestionali ovvero gravi deviazioni da obiettivi, procedure o tempi di attuazione.

Rinviando a quanto più ampiamente osservato circa le predette disposizioni normative nella parte introduttiva di questa relazione, in questa sede vanno brevemente ribadite le perplessità sulle norme che prevedono limitazioni alla perseguibilità di condotte caratterizzate da grave colpa, ovvero limitazioni di una forma di controllo capace di intercettare tempestivamente irregolarità o ritardi nelle gestioni in corso, quindi ben prima che lo spirare dei termini previsti

per il loro compimento renda irreversibile la dispersione o l'inefficace impiego delle risorse pubbliche.

Carattere settoriale ha la disposizione prevista nell'ambito della **l. 9 agosto 2023 n. 111**, contenente la "Delega al Governo per la riforma fiscale". In particolare, l'art. 4, nel fissare i principi e criteri direttivi per la revisione dello statuto dei diritti del contribuente ha previsto, tra l'altro, quale strumento di deflazione del contenzioso fiscale, di "*potenziare l'esercizio del potere di autotutela*" dell'Amministrazione finanziaria, contestualmente limitando le responsabilità nel giudizio amministrativo-contabile dinanzi alla Corte dei conti, che potrebbero derivare dalla adozione degli atti di autotutela, alle sole condotte dolose. A detta disposizione è stata poi data attuazione con l'art. 1, c. 1 lett. m) del d.lgs. n. 219/2023, recante "Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente". Si assiste quindi ad una continua limitazione, di settore in settore, della responsabilità erariale ai soli comportamenti dolosi, limitazione che quindi tende ad affermarsi, in prospettiva, quale regola generale, invece che eccezione di carattere contingibile e limitata nel tempo, come invece poteva, in un primo momento, ed a prescindere dalle plurime proroghe, ritenersi la più volte richiamata disposizione introdotta dall'art. 21 del d.l. n. 76/2020, nel periodo dell'emergenza sanitaria per il COVID.

Assume rilievo anche il **d.l. 10 agosto 2023 n. 104, convertito in l. 9 ottobre 2023**, recante "Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici"; in particolare l'art. 17 dispone che sia sottoposto al controllo preventivo della Corte dei conti il provvedimento con il quale il Commissario straordinario per la realizzazione della linea C della metropolitana di Roma approva uno o più eventuali accordi transattivi tra Roma Metropolitane S.r.l. in liquidazione e Metro C S.p.A., per definire i giudizi pendenti che ostacolano la celere prosecuzione dei lavori della surrichiamata linea metropolitana.

Il successivo art. 21 *ter* dello stesso d.l. n. 104, prevede che i comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nell'anno 2016, e che hanno adottato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno la facoltà di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale, dandone comunicazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro 31 dicembre 2023.

3. LA GIURISPRUDENZA

Oltre che nelle leggi, lo svolgimento della funzione giurisdizionale della Corte dei conti trova naturale riscontro anche nei principi elaborati dalla giurisprudenza.

In particolare, ai fini dell'individuazione della latitudine e dei contenuti delle attribuzioni giurisdizionali della Corte dei conti, vengono in rilievo gli approdi della Corte costituzionale e della Corte di cassazione, mentre assumono essenzialmente funzione nomofilattica le pronunce delle Sezioni riunite della Corte dei conti.

3.1 La giurisprudenza della Corte costituzionale

Diverse ed interessanti sono le pronunce del Giudice delle leggi, intervenute nel 2023, nelle materie rimesse alla competenza della Corte dei conti.

Partendo da quelle di particolare interesse per lo svolgimento della funzione giurisdizionale, assume rilievo la **Sentenza n. 123/2023**, con la quale la Corte costituzionale è tornata a pronunciarsi in materia di "danno all'immagine" della pubblica amministrazione. In particolare la pronuncia della Consulta è stata sollecitata dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Toscana che deduceva l'irragionevolezza della previsione normativa dell'art. 7, c. 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, e in via consequenziale dell'art. 7, c. 1, del codice di giustizia contabile (d.lgs. n. 174/2016), che prevedono, quale presupposto processuale di azionabilità da parte del P.M. contabile davanti alla Corte dei conti della domanda di danno all'immagine della pubblica amministrazione, le sole sentenze penali irrevocabili di condanna, con esclusione di quelle di estinzione del reato, anche se precedute da sentenza di condanna in primo grado. Il giudice rimettente evidenziava come egualmente "disdicevoli" siano la condotta del dipendente cui sia conseguita una condanna penale e quella non perseguita per maturata prescrizione del reato, con la conseguente incoerenza del differente trattamento loro riservato in punto di proponibilità dell'azione erariale di danno all'immagine.

Il Giudice delle leggi ha preliminarmente precisato che dei plurimi parametri evocati a sostegno del sollevato dubbio di legittimità costituzionale, assume carattere centrale la dedotta irragionevolezza della previsione normativa in questione, e quindi l'eventuale contrasto con l'art. 3 Cost., poiché le censure riferite agli ulteriori parametri (artt. 24, 54, 97, 111, c. 2, e 103, c. 2, Cost.), si palesano prive di autonomia funzionale, e, dunque, parte integrante del dedotto vulnus all'art. 3 Cost., di cui seguono le sorti. Ha poi evidenziato che il giudizio proprio del proscioglimento adottato *ex art. 129, c. 2, cod. proc. pen.* – il quale prevede che, quando ricorra una causa di estinzione del reato, ma dagli atti risulti evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta – presuppone, come emerge dal tenore testuale della norma codicistica appena riportata, l'evidenza della prova della non colpevolezza dell'imputato, che deve emergere dagli atti, in modo talmente incontestabile che la valutazione del giudice si risolva in una "constatazione", ossia nella percezione *ictu oculi*, piuttosto che in un "apprezzamento", e dunque incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. La pronuncia di estinzione del reato presuppone, invece, soltanto la mancanza di cause evidenti per pronunciare la formula di merito, ma risulta del tutto priva di un accertamento della effettiva colpevolezza dell'imputato. La pronuncia di estinzione non risulta, dunque, idonea a superare la presunzione di innocenza dalla quale quegli è assistito. Pertanto, le questioni di legittimità costituzionale sono state dichiarate non fondate.

In materia di pensioni va menzionata la **Sentenza n. 33/2023**, che ha deciso una questione sollevata dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, che dubitava, con riferimento al principio di uguaglianza posto dall'art. 3 Cost., della legittimità costituzionale dell'art. 1, c. 4, della legge n. 395 del 1990, nella parte in cui non prevede che i criteri di calcolo del trattamento pensionistico, riferito alla quota retributiva della pensione, previsti dall'art. 54, commi 1 e 2, del d.p.r. n. 1092 del 1973 per il personale militare, siano estesi in favore del personale della Polizia penitenziaria, appartenente personale civile dello Stato. Il Giudice delle leggi ha preliminarmente ricordato, che il legislatore ha disposto, nel corso degli anni e nell'esercizio della sua ampia discrezionalità in materia, mirati ed espliciti allineamenti di disciplina senza che per ciò venga meno la generale non comparabilità del trattamento pensionistico del personale a ordinamento civile con quello a ordinamento militare, non rinvenendosi

nell'ordinamento un principio di piena omogeneità di regolazione fra personale militare e personale civile del comparto di pubblica sicurezza, persistendo la strutturale diversità tra i rispettivi status che determina differenti soluzioni sul piano normativo e che è all'origine della dicotomia nelle discipline previdenziali fra impiego civile e impiego militare presente nel d.p.r. n. 1092 del 1973. Il più favorevole trattamento riservato al personale militare - come risultante dal combinato disposto dell'art. 54 del d.p.r. n. 1092 del 1973 e dell'art. 1, c. 12, della legge n. 335 del 1995, nell'interpretazione accolta dalla giurisprudenza delle sezioni riunite della Corte dei conti (n. 1/QM/2021) - non può assurgere a *tertium comparationis*, idoneo a implicare, sul piano della conformità all'art. 3 Cost., la necessaria estensione fin dall'epoca della smilitarizzazione (e quindi *ex tunc*) di tale normativa speciale al personale della Polizia penitenziaria.

Pertanto, questa differenziazione, riconducibile al generale diverso regime pensionistico del personale civile e di quello militare, non lede il principio di eguaglianza, e conseguentemente la sollevata questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata non fondata.

Nella stessa materia pensionistica è intervenuta l' **Ordinanza n. 87/2023**, che ha definito il giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 261 a 266, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), promosso dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, in occasione di un giudizio nel quale il titolare di una pensione di elevato importo rivendicava l'integralità del trattamento di quiescenza, al netto della riduzione quinquennale stabilita dalle disposizioni censurate, per gli assegni superiori a 100.000 euro lordi su base annua; nella prospettazione del giudice rimettente, la riduzione si risolverebbe in un prelievo tributario ingiustificatamente selettivo, abnorme nella durata e nella progressività. La Corte costituzionale ha preliminarmente evidenziato di aver già deciso questioni analoghe con la sentenza n. 234, depositata il 9 novembre 2020, quindi sopravvenuta all'ordinanza di rimessione in scrutinio, evidenziando, poi, che detta sentenza aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, c. 261, della legge n. 145 del 2018, per violazione degli artt. 3, 23, 36 e 38 Cost., nella parte in cui stabiliva la riduzione dei trattamenti di quiescenza «per la durata di cinque anni», anziché «per la durata di tre anni», sottolineando anche che le questioni di legittimità costituzionale allora sollevate in riferimento alla natura tributaria del prelievo erano state dichiarate non fondate, avendo la menzionata sentenza riconosciuto nel contributo una

misura di solidarietà endoprevidenziale, e i conseguenti risparmi di spesa non sono acquisiti al bilancio statale, ma accantonati in fondi previdenziali. Pertanto, sulla base di quanto già stabilito dalla precedente sentenza n. 234/2020, il Giudice delle leggi ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni nuovamente sollevate circa la durata quinquennale della decurtazione, *“poiché essa è già stata ricondotta a legittimità costituzionale, con limitazione al triennio, sicché è sopravvenuta la carenza dell’oggetto della censura”*, mentre ha dichiarato manifestamente infondate le questioni relative alla riduzione degli assegni nei limiti della durata triennale, *“atteso che il rimettente non porta argomenti nuovi rispetto a quelli giudicati non fondati dalla sentenza n. 234 del 2020”*.

Di particolare interesse, in quanto affronta il complesso e delicato tema del riconoscimento di debiti fuori bilancio, è la **Sentenza n. 51/2023**, con la quale la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Molise 25 marzo 2022, n. 4, recante *“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 73, lettera e), del d.lgs. 118/2011, relativi al rimborso ai Comuni del saldo delle spese sostenute per il rinnovo del Consiglio regionale 2011”*. La Consulta ha ricordato che la legge regionale di riconoscimento di un debito fuori bilancio deve, ai sensi del comma 3 dell’art. 73 del d.lgs. n. 118 del 2011, contestualmente individuare nel bilancio le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti a tale riconoscimento, e, quindi, le risorse occorrenti non possono che essere rinvenute nel bilancio di previsione che gestisce l’esercizio in cui la spesa è introdotta. Pertanto, la disposizione regionale impugnata, approvata nel marzo del 2022, contrastava con l’evocato principio di annualità del bilancio espresso dal punto 1 dell’Allegato 1 al d.lgs. n. 118 del 2011 e richiamato dal comma 1 dell’evocato art. 3, poiché, una volta riconosciuta la legittimità di un debito fuori bilancio, ne individua invece la correlata copertura finanziaria a valere sull’esercizio 2021 del bilancio di previsione 2021-2023, anziché su quello 2022 dello stesso bilancio. La norma regionale è stata ritenuta anche in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera e) Cost., in riferimento alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

Considerata l’importanza del tema, è utile ricordare che gli stessi principi posti alla base della surrichiamata Sentenza n. 51/2023, sono stati ribaditi dalla Corte costituzionale nelle **Sentenze n. 114/2023 e n. 128/2023**, che hanno dichiarato l’incostituzionalità di altre leggi della stessa Regione Molise, per violazione del principio contabile dell’annualità di bilancio e dell’obbligo

di copertura finanziaria.

In materia di bilanci ed in particolare sul tema della copertura finanziaria delle leggi di spesa è intervenuta anche l'interessante **Sentenza n. 165/2023** con la quale la Consulta ha scrutinato la legge della Regione siciliana 28 dicembre 2020, n. 33. La legge regionale impugnata prevedeva una pluralità di misure eterogenee e disponeva variazioni al bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio 2020, i cui oneri avrebbero dovuto trovare copertura nel risparmio derivante dal rinvio del recupero del disavanzo dell'esercizio 2018 per la quota di pertinenza dell'esercizio 2020; detta operazione era connessa ad una futura ed ipotizzata modifica dell'art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019. La Corte ha evidenziato che ogniqualvolta si introduca una previsione legislativa che possa, anche solo in via ipotetica, determinare nuove spese, occorre sempre indicare i mezzi per farvi fronte, ai sensi dell'art. 81, c. 3, della Costituzione; il rinvio del recupero del disavanzo 2018 previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019, rappresentava una misura eccezionale, adottata per fronteggiare una situazione emergenziale, non certo per consentire una dilatazione della spesa corrente e allargare la forbice del disavanzo. Ne derivava che la Regione Siciliana non potesse utilizzare le somme destinate a ripianare il disavanzo 2018 per coprire le spese previste dalla legge regionale impugnata, posto che nell'esercizio 2020 non è stato consentito il rinvio del ripiano del disavanzo.

La modalità alternativa di copertura, prevista in via subordinata dall'art. 3 della l. r. Sicilia n. 33 del 2020, disponendo che gli oneri derivanti dalla stessa legge fossero finanziati con le risorse «non ancora utilizzate» di cui all'art. 111 del d.l. n. 34 del 2020, è stata ritenuta non conforme ai principi costituzionali; infatti le risorse previste dal citato art. 111 rappresentavano, una misura straordinaria, finalizzata a ripristinare l'equilibrio dei bilanci degli enti territoriali che, nel periodo della pandemia, si erano visti diminuire le entrate fiscali a causa del blocco delle attività commerciali e industriali e incrementare le spese di carattere sociale e sanitario, e pertanto non potevano essere impiegate per sostenere oneri ulteriori e diversi, che finivano per ampliare la spesa corrente e incrementare il disavanzo. Inoltre, l'art. 3 della legge regionale faceva riferimento a tali risorse in modo generico, individuandole come «risorse non ancora utilizzate», senza dare contezza della loro effettiva consistenza. Ciò rendeva la copertura incerta e non definita, priva di quella chiarezza finanziaria minima richiesta in riferimento all'art. 81 Cost. e insuscettibile di essere correttamente correlata alla dimensione finanziaria degli oneri derivanti dalla legge regionale impugnata. La Corte

costituzionale ha conclusivamente evidenziato che la legge regionale scrutinata, nel prevedere una pluralità di interventi e misure senza una adeguata programmazione e una idonea copertura finanziaria nell'esercizio di riferimento, aveva disatteso con particolare gravità il valore del ciclo di bilancio, che assume rilievo come bene pubblico, ovvero come insieme di documenti capaci di informare con correttezza e trasparenza il cittadino sulle obbiettive possibilità di realizzazione dei programmi e sull'effettivo mantenimento degli impegni elettorali, onere inderogabile per chi è chiamato ad amministrare una determinata collettività; infatti il fine ultimo del bilancio, è quello di comporre interessi diversi e potenzialmente confliggenti, anche attraverso scelte allocative finalizzate a realizzare l'effettivo esercizio dei diritti fondamentali, che devono trovare il giusto punto di equilibrio nel rispetto dei vincoli finanziari anche sovranazionali, oltre che del principio di equità intra e intergenerazionale.

In materia di bilancio e contabilità pubblica degli Enti locali è intervenuta la **Sentenza n. 224/2023**, sollecitata dalla Sezione regionale di controllo per il Lazio della Corte dei conti, con ordinanza emessa in occasione di un giudizio sul piano di riequilibrio finanziario pluriennale (PRFP) e sullo stato degli equilibri economico-finanziari di un Comune. In particolare, il giudice rimettente dubitava della conformità ai principi posti dagli artt. 81 e 119, Cost., dell'art. 43, c. 1, del d.l. n. 133/2014, poiché introdurrebbe la facoltà di impiegare il fondo di rotazione come risorsa di copertura per il ripiano del disavanzo di amministrazione e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio, e del successivo comma 2 del medesimo art. 43, perché interromperebbe il necessario collegamento tra erogazione e obbligo di restituzione, imponendo di registrare i due flussi finanziari, in entrata e in spesa, come due trasferimenti tra loro non comunicanti.

La Corte costituzionale ha sostanzialmente condiviso le censure prospettate dal giudice rimettente, dichiarando l'incostituzionalità dell'art. 43, c. 1, del d.l. n. 133 del 2014, in quanto consentiva l'impiego delle risorse ottenute dal fondo di rotazione a titolo di copertura per il pagamento dei debiti fuori bilancio e per il recupero del disavanzo, in tal modo ponendosi direttamente in contrasto con la cosiddetta regola aurea che prescrive di effettuare indebitamenti solo per spese di investimento (art. 119, c. 7, Cost.), con pregiudizio degli equilibri dell'ente locale e con un effetto migliorativo non veritiero del risultato di amministrazione. Ha, altresì, dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'art. 43, nella parte in cui non prevedeva che fosse comunque garantita idonea iscrizione nel fondo

anticipazione di liquidità di una somma di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio e non restituite, in tal modo allargando artificiosamente la capacità di spesa del Comune, senza alcuna garanzia sull'effettiva possibilità di restituzione dell'intero ammontare ottenuto a titolo di anticipazione, pregiudicando i futuri equilibri di bilancio.

Di notevole interesse è la **Sentenza n. 89/2023**, con la quale la Corte costituzionale – sul solco di un articolato e continuo processo di estensione della legittimazione della Corte dei conti quale giudice *a quo* – per la prima volta ha riconosciuto la legittimazione di una Sezione di controllo della Corte dei conti a sollevare questione di legittimità costituzionale, nell'ambito di un procedimento di certificazione della compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio della Regione Siciliana, dei costi derivanti dall'ipotesi di contratto collettivo regionale di lavoro (CCRL), concordata tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione stessa (ARAN Sicilia) e le organizzazioni sindacali. In particolare, la Sezione di controllo per la Regione Sicilia aveva sollevato, in riferimento agli artt. 81, c. 3, e 97, c. 1, Cost., questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, c. 2, della legge regionale Siciliana n. 24 del 2021, in quanto elusivo sia dell'obbligo di provvedere alla quantificazione e copertura annuale delle maggiori spese derivanti dalla contrattazione collettiva per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione, sia dell'obbligo di indicare, per gli esercizi successivi, l'ammontare dell'onere a regime da esse derivante.

Nell'esaminare preliminarmente l'eccezione di difetto di legittimazione del rimettente sollevata dalla Regione, la Consulta si è soffermata sul procedimento di controllo affidato alla Corte dei conti in sede di certificazione, evidenziando come esso investe, da un lato, l'attendibilità della quantificazione dei costi contrattuali e, dall'altro, il riscontro della loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio. Quindi, il procedimento assume una funzione di garanzia dell'ordinamento, in quanto riconducibile a un "*controllo esterno, rigorosamente neutrale e disinteressato preordinato a tutela del diritto oggettivo, che investe la legalità finanziaria della spesa per i rinnovi contrattuali del personale pubblico. Ne consegue che, in assenza della possibilità di adire questa Corte, paradossalmente il giudice contabile si troverebbe costretto, come giustamente rileva il rimettente, a certificare positivamente un accordo contrattuale la cui copertura finanziaria ritenesse, tuttavia, riposare su norme di dubbia legittimità costituzionale*".

Richiamando poi l'espresso effetto impeditivo alla sottoscrizione dei contratti collettivi, derivante dall'eventuale certificazione "non positiva" della Corte dei conti, la Consulta ha

evidenziato: *“L’attività applicativa della legge da parte del giudice contabile appare pertanto caratterizzata da entrambi i requisiti dell’obiettività e della definitività, «nel senso dell’idoneità (del provvedimento reso) a divenire irrimediabile attraverso l’assunzione di un’efficacia analoga a quella del giudicato”*.

Pertanto la funzione svolta dalla Corte dei conti nell’ambito del procedimento attinente alla certificazione di compatibilità dei costi dei contratti collettivi può essere ricondotta a quella giurisdizionale, e quindi, in tale ambito, al giudice contabile va riconosciuta legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale, in riferimento ai parametri finanziari di cui agli artt. 81, 97, c.1, e 119, c. 1, Cost., posti a tutela degli equilibri economico finanziari, anche perché risponde all’esigenza di assicurare un controllo di legittimità costituzionale tempestivo in relazione a quei contesti che possono maggiormente

rappresentare “territori di rischio” per la finanza pubblica. La Corte costituzionale ha poi ritenuto precluso l’esame del merito delle questioni sollevate, in considerazione del sopravvenuto mutamento del quadro normativo per l’emanazione di una nuova norma regionale in materia, disponendo la restituzione degli atti al rimettente per un nuovo esame dei presupposti e dei termini delle questioni sollevate.

3.2 La giurisprudenza della Corte di cassazione

La necessità di individuare gli ambiti entro i quali può agire la magistratura contabile, configura una problematica sempre attuale, continuamente dibattuta in dottrina e in giurisprudenza, i cui effetti non si riducono alla dimensione accademica, involgendo l’aspetto della conoscenza della tutela posta a presidio della collettività: in tale perimetro assumono, naturalmente, particolare valenza le pronunce della Suprema Corte di cassazione, quale giudice della giurisdizione.

Di notevole interesse è l’**Ordinanza S.U. n. 304/2023** con la quale la Cassazione ha respinto il ricorso presentato dalla Regione Sicilia - avverso la sentenza n. 20/2021 della Corte dei conti Sezioni riunite - in sede giurisdizionale - lamentando l’eccesso di potere giurisdizionale, per invasione della sfera riservata al legislatore, avendo il giudice contabile esercitato la propria

funzione giurisdizionale sottoponendo a verifica non una deliberazione, ma una legge, specificamente la legge regionale n. 26/2021, di approvazione del rendiconto finanziario 2019, che avrebbe disapplicato le indicazioni della precedente delibera della Corte dei conti di parificazione del rendiconto finanziario 2019. La Suprema Corte ha evidenziato che la configurazione della decisione di parificazione - quale risultato dell'esercizio di una funzione di controllo-garanzia, a esito dicotomico (parifica/non parifica) - cui accede l'eventuale impugnativa, esclude che l'adozione della legge regionale di approvazione del rendiconto da parte dell'assemblea regionale possa costituire ostacolo all'emanazione della decisione con cui si accerta, a seguito dell'impugnativa, la legittimità/regolarità di quei fatti. Infatti, il controllo delle *"risultanze contabili della gestione finanziaria e patrimoniale dell'ente"*, riservato al giudice contabile quale organo di garanzia della legalità nell'utilizzo delle risorse pubbliche (Corte costituzionale n. 247/2021 e n. 235/2015), non si può arrestare per il sopravvenire della legge regionale di approvazione del rendiconto generale, proprio in quanto strumentale ad assicurare il rispetto dei precetti costituzionali sull'equilibrio di bilancio. Pertanto, la decisione delle Sezioni riunite della Corte dei conti non interferisce con la competenza che l'art. 19 dello statuto della Regione Siciliana attribuisce all'assemblea regionale di approvare con legge il rendiconto generale della Regione e, dunque, non determina alcuna lesione delle sue attribuzioni, né vulnera il principio di leale collaborazione. L'Ordinanza ha infine puntualizzato che oggetto specifico della decisione delle Sezioni riunite non è difatti la legge regionale di approvazione del rendiconto, ma il risultato di amministrazione e cioè i saldi contabili che lo rappresentano in un determinato momento. Pertanto, non si determina alcuna sovrapposizione tra l'esito del giudizio delle Sezioni riunite, inerente alla legittimità/correttezza degli specifici dati contabili, e la legge regionale di approvazione del rendiconto generale.

Sul delicato e sempre controverso tema della giurisdizione contabile per le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori di società di capitali a partecipazione pubblica, disciplinato dall'art. 12 del d.lgs. n. 175/2016, va segnalata l'**Ordinanza S.U. n. 5569/2023** che ha riconosciuto appartenere alla giurisdizione della Corte dei conti, seppure con le specifiche forme processuali di un giudizio ad istanza di parte in materia di contabilità pubblica (ex art. 172, c. 1, lett. d) del codice di giustizia contabile) l'azione di risarcimento del danno al patrimonio sociale esperita da una società *"in house"* nei confronti di un soggetto

legato ad essa da un rapporto di servizio, compresa la domanda rivolta nei confronti dell'agente della riscossione per il mancato recupero coattivo di crediti iscritti a ruolo. In particolare, nella fattispecie esaminata, la Cassazione ha ritenuto attratta alla giurisdizione contabile l'azione di risarcimento proposta dalla Azienda Napoletana Mobilità S.p.A., affidataria della gestione del servizio di trasporto pubblico locale, contro Agenzia delle Entrate-Riscossione per l'inadempimento dell'obbligo di quest'ultima di recuperare un credito, iscritto a ruolo, derivante dal mancato pagamento, da parte di un utente, di un titolo di viaggio e della conseguente sanzione pecuniaria irrogata.

Di particolare interesse l'**Ordinanza S.U. n. 2370/2023**, originata da un ricorso avverso una sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana, che aveva condannato un *ex* magistrato "laico", in servizio presso il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, per il danno da disservizio scaturito dai gravi e reiterati ritardi nel deposito di numerosi provvedimenti giudiziari di sua pertinenza. La succitata ordinanza, nel dichiarare il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, cassando senza rinvio la sentenza impugnata, ha specificato che per configurare in capo ad un magistrato, oltre alla responsabilità disciplinare, una responsabilità contabile da disservizio derivante dall'inosservanza dei termini per il deposito dei provvedimenti, occorre un "*quid pluris*" rispetto al mero ritardo (seppure reiterato, grave e ingiustificato) e, cioè, un danno aggiuntivo, di carattere patrimoniale, insito nella condanna dello Stato al pagamento dell'indennizzo a titolo di equa riparazione per irragionevole durata o al risarcimento per diniego di giustizia, oppure nel mancato collegamento tra il potere esercitato ed il fine istituzionale che l'ordinamento attribuisce ad esso, configurabile ogniqualvolta il ritardo si traduca in un reato (rifiuto od omissione di atti d'ufficio) o si risolva in un sostanziale mancato svolgimento della prestazione lavorativa, con conseguente rottura del rapporto sinallagmatico attinente alla retribuzione del magistrato stesso.

In materia di azione revocatoria a tutela del credito da risarcimento del danno erariale, prevista dall'art. 73 del c.g.c., l'**Ordinanza S.U. n. 1881** ha chiarito che può essere esercitata dal Pubblico Ministero contabile dinanzi alla Corte dei conti anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza di accertamento del credito suddetto, poiché una diversa interpretazione - intesa a limitare, in tale evenienza, la sua legittimazione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria - appare contraria alla lettera e alla collocazione sistematica della norma (facente parte del Titolo

II della Parte II, del c.g.c., dedicato alle "Azioni a tutela del credito erariale"), nonché confliggente con la "ratio", alla stessa sottesa, di tutela delle ragioni del credito erariale, che risulterebbero palesemente frustrate dal riconoscimento della legittimazione concorrente per i soli crediti non accertati giudizialmente, e non anche per quelli che abbiano già ricevuto tale accertamento.

Circa l'ambito del rapporto di servizio necessario ad incardinare la giurisdizione della Corte dei conti, di notevole interesse appare l'**Ordinanza S.U. n. 2189** che ha deciso il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione promosso da un convenuto nel procedimento per responsabilità promosso dalla Procura contabile per il danno derivante da atti di vendita a prezzi inferiori a quelli di mercato, in occasione della dismissione del patrimonio immobiliare del Pio Albergo Trivulzio. In particolare, il convenuto, che aveva esercitato la funzione di Direttore Generale dell'Asl di Milano, sosteneva di non aver mai avuto alcun rapporto di servizio e/o funzionale con l'amministrazione danneggiata, e di non aver mai fatto parte dell'organico di quest'ultima.

La Corte regolatrice della giurisdizione ha sostanzialmente condiviso la tesi della Procura contabile secondo la quale il rapporto di servizio del convenuto risalisse già ai fatti - prodromici alla successiva vendita dell'immobile - verificatisi all'epoca in cui era Direttore Generale dell'Asl di Milano che controllava il Pio Albergo Trivulzio, utilizzando l'influenza e le conoscenze connesse alla sua funzione pubblica per incidere direttamente sull'attività e sul funzionamento del Pio Albergo Trivulzio (con ciò, di fatto, inserendosi nell'apparato dell'ente, nelle fasi decisive della procedura di alienazione del bene, la cui acquirente è risultata poi essere la figlia del convenuto).

Nell'affermare la sussistenza della giurisdizione contabile, la Cassazione ha evidenziato il ruolo attivo svolto dal convenuto e l'utilizzazione a proprio vantaggio della funzione rivestita nell'ambito dell'Ente che aveva il potere di vigilanza, funzione che ha offerto l'occasione per una interferenza illecita nell'attività dell'Ente vigilato, tale da integrare quel nesso di occasionalità necessaria tra la funzione rivestita e il danno patrimoniale.

L'**Ordinanza S.U. n. 3872/2023** ha stabilito che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda, proposta dal dipendente pubblico, di accertamento negativo dello svolgimento di incarico non autorizzato *ex art. 53* del d.lgs. n. 165 del 2001 e del diritto dell'amministrazione di appartenenza di procedere, direttamente e forzosamente, al recupero

dei compensi percepiti in ragione della suddetta attività, mediante trattenimento in busta paga, senza previo conseguimento di un titolo giudiziale, trovando la domanda il suo "petitum" sostanziale nella contestazione di una condotta tipicamente datoriale nell'ambito di un rapporto di lavoro contrattualizzato.

L'**Ordinanza n. 976/2023** ha statuito che spetta alla Corte dei conti la giurisdizione sull'azione di responsabilità promossa nei confronti degli organi e dei dipendenti dell'ANAS s.p.a., considerato che, avendo la predetta Azienda i connotati essenziali di un ente pubblico, non può essere assimilata ad una società azionaria di diritto privato, senza che assuma rilievo, in senso contrario, l'avvenuto conferimento - di valenza esclusivamente formale - della totalità delle azioni a Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a..

Di particolare interesse per la Corte dei conti, quale giudice delle pensioni pubbliche, le pronunce in materia della Corte regolatrice la giurisdizione.

L'**Ordinanza S.U. n. 9436/2023** ha precisato che in materia di rapporto pensionistico, deve affermarsi la giurisdizione della Corte dei conti esclusivamente per le controversie concernenti il diritto o la misura di una pensione pubblica o le questioni ad essa funzionali; ne consegue che la controversia sugli atti di recupero di ratei erogati ed indebitamente percepiti appartiene a detto giudice se dell'indebito controverso occorre accertare in giudizio l'"an" e/o il "quantum" del rapporto pensionistico, non anche quando si discuta solo della sussistenza o meno dei presupposti e/o delle condizioni di legge per il recupero di un indebito già certo e quantificato, spettando in questo secondo caso la giurisdizione al giudice ordinario.

3.3 La giurisprudenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti

Lo svolgimento della fondamentale funzione di nomofilachia affidata alle Sezioni riunite di questa Corte concorre a delineare il quadro di riferimento a cui i Giudici di merito devono attenersi, attesa la particolare natura vincolante dei principi enunciati nelle pronunce, finalizzate a dirimere contrasti giurisprudenziali (c.d. "questioni di massima"), e superabili soltanto dalle Sezioni giurisdizionali di appello che, ove non ne condividano la decisione, ne rimettano nuovamente l'esame alle Sezioni riunite, in forza di un motivato dissenso (art. 117

del nuovo codice della giustizia contabile).

In materia pensionistica è intervenuta la **Sentenza n. 12/202QM/PRES** che ha dato soluzione alla questione di massima deferita dal Presidente della Corte dei conti, ai sensi degli artt. 11, commi 1 e 3, e 114, c. 3, c.g.c., nei seguenti termini: *“se sia o no ammissibile, ai sensi dell’art. 153 c. 1 lett. b) c.g.c., un ricorso in materia pensionistica con cui l’interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui è affetto, oppostogli in sede amministrativa, domandi, in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio – ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito – e non abbia, tuttavia, presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata”*.

Il deferimento traeva spunto da un giudizio pendente presso una Sezione giurisdizionale d’appello, promosso da un pubblico dipendente ancora in servizio, impugnando una sentenza di primo grado che aveva respinto il suo ricorso avverso il provvedimento amministrativo che aveva negato la dipendenza da causa di servizio di infermità contratte; in particolare la surrichiamata sentenza di primo grado, dopo aver rilevato l’assenza della domanda amministrativa preordinata all’ottenimento della pensione privilegiata, aveva dichiarato inammissibile il ricorso per difetto del presupposto di proponibilità previsto dall’art. 153, c. 1, lett. b), c.g.c.); la predetta norma dispone che i ricorsi in materia pensionistica sono inammissibili, qualora si propongono domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa.

Nel dare soluzione alla questione posta, le SS.RR. hanno innanzitutto rilevato che nel giudizio che ha fornito l’occasione per il deferimento della questione di massima sussisteva un provvedimento che ha definito la procedura amministrativa di valutazione della dipendenza della lamentata infermità da causa di servizio; infatti, oggetto di impugnazione era stato proprio il decreto ministeriale che aveva negato la sussistenza della relazione causale tra la patologia ed il servizio svolto. Pertanto, doveva ritenersi pienamente soddisfatto il presupposto di ammissibilità dell’azione prevista dal citato art. 153, c. 1, lett. b) c.g.c., in quanto l’inammissibilità del ricorso non era motivata dalla mancanza della domanda “di pensione” ma, semplicemente, dalla mancanza della domanda *“sulla quale non si sia provveduto (esplicitamente o implicitamente, per via del silenzio) in sede amministrativa”*.

Le SS.RR. si sono poi soffermate ad argomentare circa la sussistenza dell’interesse ad agire nel

giudizio, attraverso un'adeguata interpretazione della portata e della *ratio* dell'art. 12 del d.p.r. n. 461, che ha introdotto il principio dell'unicità dell'accertamento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità, ai fini sia di successive richieste di equo indennizzo, sia di richieste di trattamento pensionistico privilegiato. La suddetta norma è dichiaratamente volta alla semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento delle infermità da causa di servizio, ed è funzionale all'esigenza di evitare che il medesimo fatto presupposto (dipendenza da causa di servizio) possa essere diversamente valutato a seconda del contesto valutativo nel quale assume rilievo. Ne consegue la sussistenza di un interesse attuale e concreto a contestare l'esito sfavorevole di un accertamento di "non dipendenza da causa di servizio", per evitare il consolidamento di un giudizio destinato a riverberarsi sulla (necessariamente) futura richiesta di pensione privilegiata, invocabile a partire dal momento della cessazione dal servizio.

Conclusivamente, la Sentenza ha posto il seguente principio: *"è ammissibile, ai sensi dell'art. 153 c. 1 lett. b) c.g.c., un ricorso in materia pensionistica con cui l'interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui è affetto, oppostogli in sede amministrativa, domandi, in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio – ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito – e non abbia, tuttavia, presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata"*.

Di notevole interesse la **Sentenza n. 17/2023/RIS**, con la quale le SS.RR. hanno dato applicazione ai principi fissati dalla Sentenza della CGUE, Prima Sezione, 13 luglio 2023, cause riunite C 363/21 e C 364/21, innanzi alla quale avevano precedentemente sollevato questione pregiudiziale. La questione era sorta nell'ambito di alcuni giudizi promossi innanzi alle SS.RR. – ai sensi dell'art. 11 del c.g.c. – tra i quali quello introdotto da una Società concessionaria della gestione di una rete autostradale, per 'l'annullamento" a tutti gli effetti della sua iscrizione, disposta dall'ISTAT, nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, dichiarando, conseguentemente, l'insussistenza dei presupposti euro-unitari per la propria qualificazione quale amministrazione pubblici.

Le SS.RR. avevano sollevato questioni pregiudiziali innanzi la CGUE, dubitando della compatibilità con il diritto comunitario dell'articolo 23 *quater* del decreto legge n. 137/2020, che ha limitato la giurisdizione della Corte sui ricorsi in materia di ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata dall'ISTAT, "ai soli fini dell'applicazione della normativa

nazionale sul contenimento della spesa pubblica”.

In estrema sintesi, l'articolata sentenza della CGUE ha: a) definito i contenuti vincolanti della normativa comunitaria in materia (c.d. SEC 2010), dei quali deve essere assicurato il c.d. “effetto utile”, che comporta necessariamente l'esistenza di un controllo giurisdizionale sulla sua osservanza; b) individuato il nucleo minimo di tutela giurisdizionale (c.d. principio di effettività della tutela giurisdizionale, che permetta ai soggetti interessati dall'iscrizione negli elenchi Istat di agire in giudizio per accertare il pieno rispetto delle regole comunitarie). La Sentenza ha poi demandato al giudice nazionale di verificare il superamento di due limiti ostativi, particolarmente connessi al principio di auto-sufficienza del ricorso ed al divieto di creazione di aree di insindacabilità giurisdizionale dei conti rilevanti per la normativa in materia.

Sulla base della pronuncia del giudice europeo, le SS.RR., con la richiamata Sentenza n. 17/2023/RIS, sono pervenute alla disapplicazione dell'art. 23 *quater* del d.l. n. 137/2020, che aveva limitato i mezzi di tutela esperibili dalle parti, impedendo al giudice nazionale di far prevalere le norme europee con tutti i loro effetti.

In particolare, quanto al principio di auto-sufficienza del ricorso hanno ritenuto che la norma disapplicata non consentisse al ricorrente di ottenere tutela sul piano del rispetto delle “regole numeriche” della direttiva, ma solo ai fini della *spending review*, e pertanto si poneva in contrasto con il principio di autosufficienza del ricorso, ed inoltre determinava “l'insindacabilità presso qualsiasi altro giudice degli effetti comunitari in ragione della giurisdizione per materia ed esclusiva originariamente attribuita alla Corte dei conti”.

Pertanto, la Sentenza delle SS.RR. ha disposto la disapplicazione dell'art. 23 *quater* del d.l. 137/2020, e per l'effetto ha dichiarato la sussistenza della propria giurisdizione su tutte le domande proposte, rinviando la decisione definitiva all'esito dei disposti incombenti, che, per la prima volta, oneravano direttamente l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, al fine di fornire elementi sul carattere “economicamente significativo” della tariffa autostradale. Anche nell'anno trascorso, le Sezioni riunite hanno confermato il proprio indirizzo sfavorevole verso forme di sospensione del processo contabile in attesa della definizione di giudizi pendenti presso altre giurisdizioni su fatti connessi; detto indirizzo ha trovato ulteriore conferma con l'**Ordinanza n. 3/2023/RIS**, che, nell'annullare un'ordinanza di sospensione di un giudizio per responsabilità amministrativa in attesa della definizione del giudizio penale

pendente sugli stessi fatti, ha ribadito l'insussistenza di un'ipotesi di sospensione necessaria, ai sensi dell'art. 106, c. 1, c.g.c., ribadendo la reciproca indipendenza dell'azione penale e di quella di responsabilità amministrativa, e, per l'effetto, l'obbligo del giudice contabile di procedere ad un autonomo accertamento dei fatti, che hanno dato luogo all'azione di responsabilità.

SALUTI CONCLUSIVI

Mi accingo a concludere, con la speranza di essere riuscito a dare adeguata testimonianza dell'attività svolta e dei risultati conseguiti da questa Sezione giurisdizionale, nonché dell'impegno di tutto il personale, sia di magistratura, sia amministrativo, ringraziando particolarmente quest'ultimo per l'indispensabile supporto, sempre tempestivamente offerto con dedizione e sincero spirito di servizio.

Prima di terminare, mi sia consentito rinnovare un deferente saluto ed un sincero ringraziamento al Procuratore Generale della Corte dei conti Pio Silvestri, la cui presenza all'odierna cerimonia non solo onora gli uffici della Corte dei conti operanti in questa Regione, ma testimonia altresì l'attenzione dei vertici istituzionali verso tutti gli uffici territoriali della Corte dei conti.

Un doveroso ringraziamento va indirizzato ai magistrati della Procura regionale ed ai rappresentanti della classe forense, che hanno esercitato i rispettivi ruoli con lealtà e correttezza, contribuendo sempre ad un proficuo arricchimento della dialettica processuale.

Stima e sincera gratitudine vanno riservati alla Guardia di Finanza, all'Arma dei Carabinieri ed alla Polizia di Stato, in ragione della qualità dei risultati dell'attività istruttoria loro delegata, confermando professionalità e competenza nel fondamentale e direi indispensabile ausilio che offrono all'attività della Corte.

Rivolgo un cordiale saluto al collega Cosmo Sciancalepore, oggi presente in rappresentanza dell'Associazione magistrati della Corte dei conti, cui va un sentito ringraziamento per il costante impegno posto non solo nel rappresentare le esigenze della categoria, ma soprattutto nella tutela dell'autonomia della Corte e della indipendenza dei suoi magistrati.

Gratitudine va espressa anche agli organi di stampa, sempre attenti nell'informare la comunità locale sull'attività della Corte dei conti in Basilicata.

Rivolgo ancora un sentito ringraziamento a tutti i presenti, che hanno avuto la cortesia di intervenire e la pazienza di ascoltarmi, ribadendo l'impegno di tutta la Corte dei conti della Basilicata nell'assolvere con cura e sollecitudine tutti i compiti attribuiti all'Istituto, al servizio della comunità, poiché l'uso responsabile delle risorse pubbliche è funzionale al pieno

dispiegarsi dei diritti civili, sociali ed economici, oltre che delle libertà fondamentali dei cittadini.

Concludo, pertanto, invitando il Signor Procuratore Regionale a svolgere la propria Relazione.

QUADRI SINOTTICI

GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Giudizi pendenti al 31/12/2022	153
Giudizi pervenuti nell'anno 2023	105
<i>giudizi di responsabilità merito</i>	16
<i>sequestro</i>	1
<i>giudizi di resa di conto</i>	86
<i>opposizione al collegio</i>	2
Totale carico	258
Giudizi definiti al 31/12/2023	81
Sentenze	74
<i>merito</i>	7
<i>estinzione/revocazione</i>	2
<i>giudizi per la resa del conto</i>	65
Ordinanze che definiscono il giudizio	1
<i>incompetenza territoriale</i>	1
Importo delle condanne giudizi di responsabilità	€ 376.590,00
Udienze collegiali	8
Udienze monocratiche	4
Giudizi discussi	82
Camera di Consiglio monocratica per istanze di proroga	2
Istanze di proroga discusse	2
Ordinanze	3
Decreti fuori udienza	87
Giudizi non definiti al 31/12/2023	177

GIUDIZI DI PENSIONE

RICORSI	PENSIONI CIVILI	PENSIONI MILITARI	PENSIONI DI GUERRA	TOTALE
PENDENTI AL 31/12/2022	22	11	6	39
PERVENUTI NEL 2023	11	1	1	13
IN CARICO NEL 2023	33	12	7	52
TOTALE DEFINITI CON SENTENZA	15	9	5	29
DEFINITI CON SENTENZA DI ACCOGLIMENTO	6	2	0	8
DEFINITI CON SENTENZA DI RIGETTO	4	3	5	12
DEFINITI CON SENTENZA IN RITO	5	4	0	9
DEFINITI CON ORDINANZE	1	0	0	1
TOTALE DEFINITI	16	9	5	30
SENTENZE NON DEFINITIVE	2	0	0	2
ORDINANZE ISTRUTTORIE	4	1	3	8
ORDINANZE A VERBALE	6	0	0	6
PENDENTI AL 31/12/2023	17	3	2	22

GIUDIZI DI CONTO

Tipo Conto	Pendenti iniziali	Conti depositati	Totale carico	Pendenti finali
ERARIO	493	58	551	551
ENTE	12.148	480	12.628	12.162
TOTALE	12.641	538	13.179	12.713

Tipo Conto	Fogli di rilievo e note	Relazioni del Magistrato	Estinti	Definiti con decreto	Totale definiti
ERARIO	142	124	-	-	-
ENTE	513	376	278	248	466
TOTALE	655	500	278	248	466

INDICE

Introduzione	1
1 L'attività della Sezione giurisdizionale per la Basilicata	5
1.1 Il contenzioso amministrativo-contabile	5
1.2 Il contenzioso pensionistico	17
1.3 I conti giudiziali	26
2 Disposizioni normative	30
3 La Giurisprudenza	33
3.1 La Giurisprudenza della Corte costituzionale	33
3.2 La Giurisprudenza della Corte di cassazione	40
3.3 La Giurisprudenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti	44
Saluti conclusivi.....	49

QUADRI SINOTTICI

Tabella 1 - Giudizi di responsabilità amministrativo-contabile	52
Tabella 2 - Giudizi di pensione	53
Tabella 3 - Giudizi di conto	54

